SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 148° — Numero 192

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 20 agosto 2007** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici* (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero dello sviluppo economico:

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 luglio 2007.

Indizione del *referendum* popolare per il distacco dei comuni di Cortina d'Ampezzo, Livinallongo del Col di Lana e Colle Santa Lucia dalla regione Veneto e la loro aggregazione alla regione Trentino-Alto Adige, a norma dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 132, secondo comma, e 87 della Costituzione;

Vista la legge 25 maggio 1970, n. 352, recante norme sui *referendum* previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo, e successive modificazioni;

Vista l'ordinanza dell'Ufficio centrale per il *referendum* costituito presso la Corte di cassazione, emessa in data 17 maggio 2007 e comunicata in pari data, con la quale è stata dichiarata legittima la richiesta di *referendum*, ai sensi dell'art. 132, secondo comma, della Costituzione — come novellato dall'art. 9, comma 1, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 — e dell'art. 42, secondo comma, della legge 25 maggio 1970, n. 352, formulata con deliberazioni dei consigli comunali di Cortina d'Ampezzo, Livinallongo del Col di Lana e Colle Santa Lucia, per il distacco di detti comuni, attualmente in provincia di Belluno, dalla regione Veneto e la loro aggregazione alla regione autonoma Trentino-Alto Adige;

Vista altresì la sentenza della Corte costituzionale n. 334 del 28 ottobre-10 novembre 2004;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dcl 20 luglio 2007;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'interno e della giustizia;

EMANA
il seguente decreto:

È indetto, nel territorio dei comuni di Cortina d'Ampezzo, Livinallongo del Col di Lana e Colle Santa Lucia, il *referendum* popolare per il distacco dei predetti comuni dalla regione Veneto e la loro aggregazione alla regione autonoma Trentino-Alto Adige.

I relativi comizi sono convocati per il giorno di domenica 28 ottobre 2007.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 30 luglio 2007

NAPOLITANO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

AMATO, *Ministro dell'interno*

MASTELLA, *Ministro della giustizia*

07A07508

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 26 giugno 2007.

Riconoscimento, al sig. Alfreider Daniel, di titolo professionale estero, quale titolo valido ai fini dell'accesso all'albo degli ingegneri e l'esercizio della professione in Italia.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive 89/48/CEE e 92/51/CEE del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza del sig. Alfreider Daniel, nato il 4 aprile 1981 a Bressanone (Italia), cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992 così come modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, il riconoscimento del titolo pro-

fessionale di «Diplom-Ingenieur Univ. (Dipl.-Ing. Univ.)» conseguito presso la «Technische Universitat Munchen» di Monaco (Germania) in data 12 maggio 2006, ai fini dell'accesso all'albo degli ingegneri - sezione A settore civile ambientale, e l'esercizio in Italia della omonima professione;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza di servizi nelle sedute del 12 aprile 2007;

Considerato il conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale degli ingegneri espresso con nota scritta;

Rilevato che vi sono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di ingegnere - sezione A settore civile ambientale, e quella di cui è in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;

Visto l'art. 6 n. 1 del decreto legislativo n. 115/1992;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Alfreider Daniel, nato il 4 aprile 1981 a Bressanone (Italia), cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri sezione A - settore civile ambientale, e l'esercizio della omonima professione in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato, a scelta del richiedente, al superamento di una prova attitudinale oppure al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di sei mesi; le modalità di svolgimento dell'una o dell'altra sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 3.

La prova attitudinale, ove oggetto di scelta del richiedente, verterà sulle seguenti materie:

1) impianti tecnici.

Roma, 26 giugno 2007

Il direttore generale: PAPA

ALLEGATO *A*

a) Prova attitudinale: il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed un esame orale da svolgersi in lingua italiana.

L'esame scritto consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti la materia individuata nel precedente art. 3.

L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulla materia indicata nel precedente art. 3, ed altresì sulle conoscenze di ordinamento e deontologia professionale del candidato. Il candidato potrà accedere all'esame orale solo se abbia superato, con successo, quello scritto.

La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri - sezione A settore civile ambientale.

b) Tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta del richiedente, è diretto ad ampliare ed approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali relative alle materie di cui al precedente art. 3. Il richiedente presenterà al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento, nonché la dichiarazione di disponibilità dell'ingegnere tutor. Detto tirocinio si svolgerà presso un ingegnere, scelto dall'istante tra i professionisti che esercitino nel luogo di residenza del richiedente e che abbiano un'anzianità di iscrizione all'albo professionale di almeno cinque anni. Il Consiglio nazionale vigilerà sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.

07A07327

DECRETO 9 luglio 2007.

Riconoscimento, alla sig.ra Iaquinta Marie, di titolo professionale estero, quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri e l'esercizio della professione in Italia.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003 n. 277 di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive 89/48/CEE e 92/51/CEE del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Iaquinta Marie, nata il 4 settembre 1979 a Longjumeau (Francia), cittadina francese, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992 così come modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, il riconoscimento del titolo accademico professionale di «Diplome d'Ingenieur-Grade de Master, en Genie des Technologies industrielles» conseguito in Francia e rilasciato dalla «Ecole Nationale Superieure en Genie des Technologies industrielles - ENSGTI» della Università di Pau e dei Paesi dell'Ador in data 15 giugno 2004, ai fini dell'ac-

cesso all'albo degli ingegneri sezione A - settori civile ambientale, dell'informazione e industriale, l'esercizio in Italia della medesima professione;

Rilevato che da informazioni assunte presso la competente autorità francese nel caso della sig.ra Iaquinta si configura una formazione regolamentata ai sensi della direttiva 2001/19/CE;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 22 giugno 2007 in cui con il conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale degli ingegneri, è stata respinta l'istanza volta ad ottenere l'iscrizione nella sezione A - settori civile ambientale e dell'informazione dell'albo degli ingegneri, in quanto la formazione accademico-professionale documentata dalla sig.ra Iaquinta non è stata ritenuta assimilabile a quella degli iscritti in tali settori, ove le lacune così emerse non possono essere colmate tramite l'applicazione di misure compensative;

Rilevato che nella medesima seduta della Conferenza dei servizi, in ordine alla iscrizione nella sezione A settore industriale sono emerse delle differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della medesima professione e quella di cui è in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare delle misure compensative;

Visto l'art. 6 n. 1 del decreto legislativo n. 115/1992, così come modificato dal decreto legislativo n. 277/03;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Iaquinta Marie, nata il 4 settembre 1979 a Longjumeau (Francia), cittadina francese, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri sezione A - settore industriale, e l'esercizio della medesima professione in Italia. Il riconoscimento è subordinato, a scelta della richiedente, al superamento di una prova attitudinale oppure al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di 24 mesi; le modalità di svolgimento dell'una o dell'altro sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

La prova attitudinale, ove oggetto di scelta della richiedente, verterà sulle seguenti materie: 1) tecnologia meccanica; 2) impianti industriali, 3) costruzione di macchine.

Art. 3.

L'istanza relativa all'iscrizione all'albo ingegneri sezione A - settore civile ambientale e dell'informazione, per le ragioni in motivazione, è respinta.

Roma, 9 luglio 2007

Il direttore generale: PAPA

ALLEGATO *A*

a) Prova attitudinale: il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed un esame orale da svolgersi in lingua italiana.

L'esame scritto consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti la materia individuata nel precedente art. 3.

L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulla materia indicata nel precedente art. 3, ed altresì sulle conoscenze di ordinamento e deontologia professionale del candidato. All'esame orale il candidato potrà accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.

La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri.

b) Tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta del richiedente, è diretto ad ampliare ed approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali relative alle materie di cui al precedente art. 3. Il richiedente presenterà al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento, nonché la dichiarazione di disponibilità dell'ingegnere tutor. Detto tirocinio si svolgerà presso un ingegnere, scelto dall'istante tra i professionisti che esercitino nel luogo di residenza del richiedente e che abbiano un'anzianità di iscrizione all'albo professionale di almeno cinque anni. Il Consiglio nazionale vigilerà sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.

07A07328

DECRETO 26 luglio 2007.

Riconoscimento, al sig. Mancini Francesco, di titolo professionale estero, quale titolo valido ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio, relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Vista l'istanza del sig. Mancini Francesco nato il 17 luglio 1974 a Milano (Italia), cittadino italiano, diretta

ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992 modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, il riconoscimento del titolo professionale di «abogado» rilasciato dal «Colegio de Abogados» di Madrid, di cui è in possesso dal 1° dicembre 2006, ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di avvocato;

Considerato che il richiedente è in possesso del titolo accademico di «dottore in giurisprudenza» conseguito presso la Università degli studi di Pisa il 24 ottobre 2003, omologato in Spagna nell'ottobre 2006;

Considerato inoltre che documentato con opportune certificazioni di aver espletato la pratica forense in Italia per circa ventidue mesi fino al luglio 2004;

Considerato comunque che sussistono differenze tra la formazione professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di avvocato e quella di cui è in possesso l'istante;

Visto l'art. 6 n. 2 del decreto legislativo n. 115/1992 modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, sopra indicato;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nelle sedute del 12 aprile e 22 giugno 2007;

Considerato il parere del rappresentante di categoria nelle sedute sopra indicate,

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Mancini Francesco, nato il 17 luglio 1974 a Milano (Italia), cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di «Abogado» di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati.

Art. 2.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale sulle seguenti materie: 1) diritto civile; 2) diritto processuale civile; 3) diritto penale; 4) diritto processuale penale; 5) diritto amministrativo; 6) diritto costituzionale; 7) diritto del lavoro; 8) diritto commerciale; 9) diritto internazionale privato.

Art. 3.

La prova si compone di un esame scritto e un esame orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento dell'uno e dell'altro sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 26 luglio 2007

Il direttore generale: PAPA

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova scritta consiste nello svolgimento di un elaborato su una materia, a scelta del candidato, tra le seguenti: 1) diritto civile, 2) diritto penale, 3) diritto amministrativo (sostanziale e processuale), 4) diritto processuale civile, 5) diritto processuale penale.

c) La prova orale, in considerazione della pratica forense svolta per 22 mesi, verte su deontologia e ordinamento professionale. Il candidato potrà accedere all'esame orale solo se abbia superato con successo la prova scritta.

d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

07A07329

PROVVEDIMENTO 25 giugno 2007.

Accreditamento tra i soggetti e/o enti abilitati a tenere corsi di formazione previsti dall'articolo 4, comma 3, del decreto 23 luglio 2004, n. 222, dell'ente «Fondazione dei dottori commercialisti di Milano», in Milano.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto l'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 23 agosto 2004, nel quale si designa il direttore generale della giustizia civile quale responsabile del registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visto il decreto dirigenziale 24 luglio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 12 febbraio 2007, con il quale sono stati approvati i requisiti di accreditamento dei soggetti e/o enti abilitati a tenere corsi di formazione previsti dall'art. 4, comma 3, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222;

Vista l'istanza prot. DAG 30 maggio 2007.0073717.E, con la quale il dott. Luigi Martino nato a Napoli il 16 giugno 1949, in qualità di legale rappresentante dell'ente «Fondazione dei dottori commercialisti di Milano», con sede legale in Milano, corso Europa n. 11, codice fiscale 11073530153 ha attestato il possesso dei requisiti per ottenere l'accreditamento della predetta società tra i soggetti e/o enti abilitati a tenere i corsi di formazione sopra citati;

Atteso che i requisiti posseduti dall'ente «Fondazione dei dottori commercialisti di Milano», risultano conformi a quanto previsto dal decreto dirigenziale 24 luglio 2006 del responsabile del registro degli organismi di conciliazione;

Verificato in particolare:

che l'istante dispone di una sede idonea allo svolgimento dell'attività, nei locali siti in Milano, corso Europa n. 11, ove ha sede la stessa fondazione;

che i formatori nelle persone di:

prof.ssa Mariacarla Giorgetti nata a Milano il 19 ottobre 1969;

dott. Antonio Aristide Mastrangelo nato a San Severo (Foggia) il 17 aprile 1943;

dott. Riccardo Raul Bauer nato a Milano il 12 gennaio 1951;

sono in possesso dei requisiti richiesti per tenere i corsi di formazione di cui all'art. 4, comma 4, lett. *a)*, del citato decreto ministeriale n. 222/2004;

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n 5;

Visti i regolamenti adottati con decreti ministeriali numeri 222 e 223 del 23 luglio 2004;

Dispone

l'accreditamento dell'ente «Fondazione dei dottori commercialisti di Milano» con sede legale in Milano, corso Europa n. 11, codice fiscale 11073530153, tra i soggetti e/o enti abilitati a tenere corsi di formazione previsti dall'art. 4, comma 3, del decreto ministeriale 23 luglio 2004 n. 222.

L'accreditamento decorre dalla data del presente provvedimento.

La perdita dei requisiti richiesti per l'accreditamento comporterà la revoca dello stesso con effetto immediato.

Roma, 25 giugno 2007

Il direttore generale: PAPA

07A06864

PROVVEDIMENTO 27 giugno 2007.

Modifica dei provvedimenti 31 gennaio 2007 e 18 maggio 2007 relativi all'accreditamento tra i soggetti e/o enti abilitati a tenere corsi di formazione previsti dall'articolo 4, comma 3, del decreto 23 luglio 2004, n. 222, della società «Concilia S.r.l.», in Roma.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza del 18 giugno 2007, pervenuta in pari data, con la quale il rag. Massimo Cerasa, nato a Viterbo il 18 settembre 1963, in qualità di legale rappresentante della società «Concilia S.r.l.», chiede che vengano inseriti i nominativi di quattro ulteriori formatori abilitati a tenere corsi di formazione per la stessa società;

Visto il PDG 31 gennaio 2007, modificato con PDG 18 maggio 2007, con il quale è stato disposto l'accreditamento della società «Concilia S.r.l.» con sede legale in Roma, via Eusebio Chini n. 69, codice fiscale e P.I. 02825340546 tra i soggetti e/o enti abilitati a tenere corsi di formazione previsti dall'art. 4, comma 3, del decreto ministeriale 23 luglio 2004 n. 222;

Visto l'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 23 agosto 2004, nel quale si designa il direttore generale della giustizia civile quale responsabile del registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visto il decreto dirigenziale 24 luglio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 12 febbraio 2007, con il quale sono stati approvati i requisiti di accreditamento dei soggetti e/o enti abilitati a tenere corsi di formazione previsti dall'art. 4, cornma 3, del decreto ministeriale 23 luglio 2004 n. 222;

Verificato che i formatori nelle persone di:

avv. Alessandro Bruni nato a Viterbo il 13 ottobre 1973;

avv. Rita Gismondi nata a Roma il 22 luglio 1973;

dott.ssa Lorenza Morello nata a Cuneo il 21 giugno 1979;

dott. Enzo Maria Tripodi nato Roma il 21 gennaio 1967;

sono in possesso dei requisiti richiesti per tenere corsi di formazione di cui all'art. 4, comma 4, lettera *a)*, del citato decreto ministeriale n. 222/2004;

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visti i regolamenti adottati con decreti ministeriali numeri 222 e 223 del 23 luglio 2004;

Dispone

la modifica del PDG 31 gennaio 2007, modificato con PDG 18 maggio 2007, con il quale è stato disposto l'accreditamento della società Concilia S.r.l., con sede legale in Roma, via Eusebio Chini n. 69, C.F. e P.I. 02825340546, tra i soggetti e/o enti abilitati a tenere corsi di formazione previsti dall'art. 4, comma 3, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222, limitatamente alla parte relativa all'elenco dei formatori.

Dalla data del presente provvedimento l'elenco dei formatori deve intendersi ampliato di quattro ulteriori unità: avv. Alessandro Bruni, avv. Rita Gismondi, dott.ssa Lorenza Morello, dott. Enzo Maria Tripodi.

L'ente o l'organismo iscritto è obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione.

La perdita dei requisiti richiesti per l'accreditamento comporterà la revoca dello stesso con effetto immediato.

Roma, 27 giugno 2007

Il direttore generale: PAPA

07A06863

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 2 agosto 2007.

Corso legale, contingente e modalità di cessione delle monete d'argento da € 5 commemorative del «50º Anniversario della morte di Arturo Toscanini», millesimo 2007.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della Sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 106 del 9 maggio 2001;

Visto il 5º comma dell'art. n. 87 della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

Vista la decisione della Banca Centrale Europea del 24 novembre 2006 relativa all'approvazione del volume di conio delle monete metalliche per il 2007 ivi comprese le emissioni numismatiche;

Visto il decreto ministeriale 10 gennaio 2007, n. 2860, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 11 del 15 gennaio 2007, con il quale si autorizza l'emissione delle monete d'argento da € 5, commemorative del « 50º anniversario della morte di Arturo Toscanini», millesimo 2007;

Considerato che occorre stabilire la data dalla quale le citate monete avranno corso legale;

Ritenuto di dover determinare il contingente e disciplinare la prenotazione e la distribuzione delle suddette monete;

Decreta:

Art. 1.

Le monete d'argento da € 5, commemorative del «50º Anniversario della morte di Arturo Toscanini», millesimo 2007, aventi le caratteristiche di cui al decreto ministeriale 10 gennaio 2007, indicato nelle premesse, vengono emesse nella sola versione fior di conio ed hanno corso legale dal 3 settembre 2007.

Art. 2.

Il contingente in valore nominale delle monete di cui all'art. 1, è stabilito in € 35.000,00 pari a n. 7.000 monete.

Art. 3.

Gli enti, le associazioni, i privati italiani o stranieri possono acquistare le monete, entro il 29 febbraio 2008:

direttamente presso i punti vendita dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. di via Principe Umberto n. 4 e di piazza G. Verdi n. 10, entrambi in Roma, con pagamento in contanti, per un limite massimo, a persona, di € 1.500,00;

mediante richiesta d'acquisto trasmessa via fax al n. +39 6 85083710 o via posta all'indirizzo: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. - Sezione Zecca - via Gino Capponi, 49 - 00179 Roma;

tramite collegamento internet con il sito www.ipzs.it e compilazione dei moduli riservati alla vendita on line.

Il pagamento delle monete ordinate deve essere effettuato anticipatamente:

mediante bonifico bancario sul conto corrente n. 11000/49 presso la Banca Popolare di Sondrio - Roma - Agenzia n. 11, intestato a Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a., codice IBAN IT 20 X 05696 03200 000011000X49; dall'estero: code swift POSO IT 22;

a mezzo bollettino di conto corrente postale n. 59231001 intestato a Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. - Emissioni numismatiche.

Le monete possono essere cedute per un quantitativo massimo di 550 unità per ogni acquirente, applicando lo sconto del 2% per i quantitativi eccedenti le 500 unità, con l'opzione per ulteriori 500 monete. Il diritto di opzione deve essere esercitato al momento del primo ordine.

L'opzione verrà concessa con equa ripartizione, sulla base dell'eventuale disponibilità residua, a chiusura del periodo utile per l'acquisto.

I prezzi di vendita al pubblico, IVA inclusa, per acquisti unitari, sono pertanto così distinti:

da 1 a 500 unità € 32,00;

da 501 a 550 unità € 31,36.

Gli aventi diritto allo sconto devono dichiarare il numero di partita IVA per attività commerciali di prodotti numismatici.

Le monete richieste saranno assegnate in funzione della data dell'effettivo pagamento.

La spedizione delle monete, da parte dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a., sarà effettuata al ricevimento dei documenti bancari o postali, attestanti l'avvenuto pagamento, nei quali dovranno essere specificati i dati personali del richiedente e, nel caso, il codice cliente. Le spese di spedizione sono a carico del destinatario.

L'eventuale consegna delle monete franco magazzino Zecca deve essere concordata con l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. e richiesta nell'ordine di acquisto.

Art. 4.

La Cassa speciale è autorizzata a consegnare, a titolo di «cauta custodia», i quantitativi di monete richiesti all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. per consentirne la vendita.

Con successivo provvedimento saranno stabiliti i termini e le modalità di versamento dei ricavi netti che l'Istituto medesimo dovrà versare ad apposito capitolo di entrata di questo Ministero.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 agosto 2007

Il direttore generale del Tesoro: GRILLI

07A07507

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 19 luglio 2007.

Prima concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, ai sensi dell'articolo 1, comma 1190, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in favore del personale dipendente dalla «Tiffani Group S.r.l.».

IL DIRETTORE REGIONALE DEL LAVORO PER IL LAZIO

Visto l'art. 1, comma 1190, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni, in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali, sulla concessione o proroga, in deroga alla vigente normativa, degli ammortizzatori stessi;

Visto, in particolare, il primo periodo del sopra indicato comma 1190, che prevede, entro determinati limiti di spesa, la possibilità per il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di disporre, entro il 31 dicembre 2007, la concessione degli ammortizzatori in deroga nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali;

Visto il decreto n. 40975 del 22 maggio 2007 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e della finanze, di destinazione di fondi, ai sensi del citato art. 1, comma 1190, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ad alcune Regioni;

Visto, in particolare, l'art. 7, del predetto decreto interministeriale, relativo alla destinazione di 9,5 milioni di euro alla concessione o alla proroga in deroga alla vigente normativa di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità, di disoccupazione speciale ai lavoratori delle imprese ubicate nella regione Lazio, che non possono ricorrere agli ammortizzatori, ai sensi della normativa a regime, per l'attuazione di determinati programmi;

Considerato quanto convenuto, nell'accordo governativo del 19 marzo 2007, dal Sottosegretario al Ministero del lavoro e della previdenza sociale Rosa Rinaldi e dall'assessore al lavoro, alle pari opportunità e politiche giovanili della regione Lazio Alessandra Tibaldi;

Visto l'accordo quadro sottoscritto in data 20 aprile 2007, presso la regione Lazio, dai rappresentanti della regione Lazio, della Società Italia Lavoro e delle parti sociali;

Vista la nota della direzione generale degli ammortizzatori sociali e degli incentivi all'occupazione prot. 14/0006658 del 20 giugno 2007;

Visto l'accordo sottoscritto presso la regione Lazio - Assessorato lavoro, pari opportunità e politiche giovanili, in data 16 gennaio 2007, tra la regione stessa e le parti sociali, relativo alla Tiffani Group S.r.l. e letti, in particolare, le considerazioni in premessa ed il dispositivo;

Considerato che nel verbale del suddetto accordo del 16 gennaio 2007, la regione Lazio esprime parere favorevole al riconoscimento per la Tiffani Group S.r.l. della concessione del trattamento di CIGS in deroga, per un numero massimo pari a 30 dipendenti;

Vista l'istanza di prima concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in deroga alla vigente normativa, datata 20 febbraio 2007 e pervenuta il 21 febbraio 2007;

Vista la documentazione consegnata all'ispettore del lavoro incaricato degli accertamenti di rito e pervenuta in allegato alla relazione ispettiva, in data 2 luglio 2007, e, in particolare, la scheda 1/A, da cui risulta anche il dettaglio mensile delle sospensioni;

Considerata l'ulteriore documentazione trasmessa in data 10 luglio 2007 e pervenuta in data 11 luglio 2007, nonché la «scheda 1/A» e la «scheda preliminare per concessione CIGS in deroga 2007», pervenute in data 17 luglio 2007, correttive ed integrative di altre precedentemente inviate;

Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la prima concessione del trattamento di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, in favore dei lavoratori interessati:

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 1, comma 1190, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in deroga alla normativa vigente, definita nell'accordo intervenuto presso la regione Lazio in data 16 gennaio 2007, in favore del personale della Tiffani Group S.r.l., in forza presso l'unità aziendale sita in Castel Sant'Elia (Viterbo) - via Civitacastellana snc, per un massimo di 30 lavoratori, compresi nell'allegato elenco che costituisce parte integrante del presente provvedimento, per il periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2007, con pagamento diretto ai lavoratori da parte dell'INPS.

Art. 2.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), ai fini dell'effettiva erogazione dei trattamenti di cui all'art. 1, è tenuto alla verifica delle singole posizioni individuali dei lavoratori interessati, finalizzata, in particolare, all'accertamento del contratto a tempo indeterminato, dell'anzianità superiore ai novanta giorni

alla data di richiesta del trattamento, della qualifica di operaio, impiegato, quadro e del rispetto dell'incumulabilità con altre prestazioni previdenziali ed assistenziali connesse alla sospensione dell'attività lavorativa con oneri a carico di altro ente statale.

Art. 3.

La società predetta è tenuta all'immediata trasmissione all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) dell'elenco nominativo dettagliato dei dipendenti ai quali erogare il trattamento, composto da un massimo di trenta lavoratori, ed a comunicare mensilmente all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) le eventuali variazioni all'elenco nominativo dei lavoratori interessati.

Art. 4.

1. La società predetta, inoltre, ai sensi del punto 6) dell'accordo governativo del 19 marzo 2007, dovrà comunicare mensilmente sugli appositi modelli, alla sede INPS territorialmente competente, ad Italia Lavoro S.p.a., alla direzione regionale del lavoro per il Lazio ed alla regione Lazio l'elenco dei lavoratori che hanno beneficiato dell'intervento e, per ogni lavoratore, il periodo e le ore di effettivo utilizzo della CIGS.

2. Ai fini del necessario monitoraggio sistematico e periodico, la società provvederà, altresì, agli adempimenti di cui al successivo art. 6, comma 4.

Art. 5.

Gli interventi disposti dall'art. 1 sono autorizzati nei limiti delle disponibilità finanziarie di cui all'art. 7 del decreto interministeriale n. 40975 del 22 maggio 2007.

Art. 6.

1. Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie di cui al precedente art. 5, l'INPS, Italia Lavoro S.p.a., la direzione regionale del lavoro per il Lazio e la regione Lazio cureranno il costante monitoraggio della spesa complessiva, assicurando un'efficace gestione dei flussi informativi.

2. In particolare, l'INPS, ai fini predetti, è tenuto a controllare mensilmente i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro e della previdenza sociale e al Ministro dell'economia e delle finanze, nonché alla direzione generale degli ammortizzatori sociali e incentivi all'occupazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Divisione IV, alla direzione regionale del lavoro per il Lazio, ad Italia Lavoro S.p.a. ed alla regione Lazio - Assessorato lavoro, pari opportunità e politiche giovanili.

3. Sempre ai fini sopraindicati, Italia Lavoro S.p.a., quale incaricata della specifica funzione di controllo dei flussi di spesa, utilizzando tutte le informazioni acquisite nel corso della sua attività, anche tramite relazioni con il referente dell'azienda, proseguirà la sua opera di costante assistenza tecnica al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, direzione generale degli ammortizzatori sociali e direzione regionale del lavoro per il Lazio.

4. L'azienda, almeno con la cadenza trimestrale prevista dalla richiamata nota prot. n. 14/0006658 del 20 giugno 2007 della direzione generale degli ammortizzatori sociali e incentivi all'occupazione o, quando necessario, su richiesta, fornirà ad Italia Lavoro S.p.a. le informazioni relative all'effettivo utilizzo della CIGS autorizzata, utilizzando i format preposti, inviandone copia, per conoscenza, anche agli altri soggetti di cui al comma seguente.

5. Sarà cura di Italia Lavoro S.p.a. sia monitorare il bacino di lavoratori effettivamente percettori di CIGS in deroga ed aggiornare la stima della spesa sia restituire ai diversi attori coinvolti, con particolare riferimento all'INPS, ma anche alla direzione generale degli ammortizzatori sociali e incentivi all'occupazione, alla direzione regionale del lavoro per il Lazio ed alla regione Lazio, tutte le informazioni rilevate in forma aggregata, al fine di garantire il costante aggiornamento in merito all'andamento della spesa medesima.

Art. 7.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 luglio 2007

Il direttore regionale: BUONOMO

07A07323

DECRETO 19 luglio 2007.

Concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, ai sensi dell'articolo 1, comma 1190, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in favore del personale dipendente dalla «I.S.F. S.p.a.».

IL DIRETTORE REGIONALE DEL LAVORO
PER IL LAZIO

Visto l'art. 1, comma 1190, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni, in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali, sulla concessione o proroga, in deroga alla vigente normativa, degli ammortizzatori stessi;

Visto, in particolare, il primo periodo del sopra indicato comma 1190, che prevede, entro determinati limiti di spesa, la possibilità per il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di disporre, entro il 31 dicembre 2007, la concessione degli ammortizzatori in deroga nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali;

Considerato che il secondo periodo del sopra richiamato comma 1190 prevede che, nell'ambito delle risorse finanziarie di cui al primo periodo, i trattamenti concessi ai sensi dell'art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, possono essere prorogati, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, qualora i piani di gestione delle eccedenze già definiti in specifici accordi in sede governativa abbiano comportato una riduzione nella misura almeno del 10 per cento del numero dei destinatari dei trattamenti scaduti il 31 dicembre 2006;

Visto il decreto n. 40975 del 22 maggio 2007 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e della finanze, di destinazione di fondi, ai sensi del citato art. 1, comma 1190, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ad alcune Regioni;

Visto, in particolare, l'art. 7, del predetto decreto interministeriale, relativo alla destinazione di 9,5 milioni di euro alla concessione o alla proroga in deroga alla vigente normativa di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilita, di disoccupazione speciale ai lavoratori delle imprese ubicate nella regione Lazio, che non possono ricorrere agli ammortizzatori, ai sensi della normativa a regime, per l'attuazione di determinati programmi;

Considerato quanto convenuto, nell'accordo governativo del 19 marzo 2007, dal Sottosegretario al Ministero del lavoro e della previdenza sociale Rosa Rinaldi e dall'assessore al lavoro, alle pari opportunità e politiche giovanili della regione Lazio Alessandra Tibaldi;

Visto l'accordo quadro sottoscritto in data 20 aprile 2007, presso la regione Lazio, dai rappresentanti della regione Lazio, della Società Italia lavoro e delle parti sociali;

Vista la nota della Direzione generale degli ammortizzatori sociali e degli incentivi all'occupazione prot. 14/0006658 del 20 giugno 2007;

Visto l'accordo sottoscritto presso la regione Lazio - Assessorato lavoro, pari opportunità e politiche giovanili, in data 16 febbraio 2007, tra la regione stessa e le parti sociali, relativo alla I.S.F. S.p.a., e letti, in particolare, le considerazioni in premessa ed i punti 2), 3), 4), 10), 11);

Considerato che nel verbale del suddetto accordo del 16 febbraio 2007, la regione Lazio esprime parere favorevole al riconoscimento per la I.S.F. S.p.a. del trattamento di CIGS in deroga, per un numero massimo pari a 43 dipendenti, per il periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2007;

Vista l'istanza di proroga del trattamento di CIGS in deroga, datata 22 febbraio 2007 e pervenuta il 23 febbraio 2007, con i relativi allegati;

Vista l'ulteriore documentazione consegnata all'ispettore incaricato degli accertamenti di rito in data 10 luglio 2007 protocollata in data 19 luglio 2007;

Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione della proroga del trattamento di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, in favore dei lavoratori interessati:

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 1, comma 1190, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è autorizzata la concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in deroga alla normativa vigente, definita nell'accordo intervenuto presso la regione Lazio in data 16 febbraio 2007, in favore del personale della I.S.F. S.p.a., in forza presso l'unità aziendale sita in Roma - via Tiburtina n. 1040, per un massimo di quarantatre lavoratori, compresi nell'allegato elenco che costituisce parte integrante del presente provvedimento, per il periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2007, con pagamento diretto ai lavoratori da parte dell'INPS.

Art. 2.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), ai fini dell'effettiva erogazione dei trattamenti di cui all'art. 1, è tenuto alla verifica delle singole posizioni individuali dei lavoratori interessati, finalizzata, in particolare, all'accertamento del contratto a tempo indeterminato, dell'anzianità superiore ai novanta giorni alla data di richiesta del trattamento, della qualifica di operaio, impiegato, quadro e del rispetto dell'incumulabilità con altre prestazioni previdenziali ed assistenziali connesse alla sospensione dell'attività lavorativa con oneri a carico di altro ente statale.

Art. 3.

La società predetta è tenuta all'immediata trasmissione all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) dell'elenco nominativo dettagliato dei dipendenti ai quali erogare il trattamento, composto da un massimo di quarantatre lavoratori, ed a comunicare mensilmente all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) le eventuali variazioni all'elenco nominativo dei lavoratori interessati.

Art. 4.

1. La società predetta, inoltre, ai sensi del punto 6) dell'accordo governativo del 19 marzo 2007, dovrà comunicare mensilmente sugli appositi modelli, alla sede I.N.P.S. territorialmente competente, ad Italia lavoro S.p.a., alla direzione regionale del lavoro per il Lazio ed alla regione Lazio l'elenco dei lavoratori che hanno beneficiato dell'intervento e, per ogni lavoratore, il periodo e le ore di effettivo utilizzo della CIGS.

2. Ai fini del necessario monitoraggio sistematico e periodico, la società provvederà, altresì, agli adempimenti di cui al successivo art. 6, comma 4.

Art. 5.

Gli interventi disposti dall'art. 1 sono autorizzati nei limiti delle disponibilità finanziarie di cui all'art. 7 del decreto interministeriale n. 40975 del 22 maggio 2007.

Art. 6.

1. Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie di cui al precedente art. 5, l'INPS, Italia Lavoro S.p.a., la direzione regionale del lavoro per il Lazio e la regione Lazio cureranno il costante monitoraggio della spesa complessiva, assicurando un'efficace gestione dei flussi informativi.

2. In particolare, l'I.N.P.S., ai fini predetti, è tenuto a controllare mensilmente i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro e della previdenza sociale e al Ministro dell'economia e delle finanze, nonché alla Direzione generale degli ammortizzatori sociali e incentivi all'occupazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Divisione IV, alla direzione regionale del lavoro per il Lazio, ad Italia Lavoro S.p.a. ed alla regione Lazio - Assessorato lavoro, pari opportunità e politiche giovanili.

3. Sempre ai fini sopraindicati, Italia lavoro S.p.a., quale incaricata della specifica funzione di controllo dei flussi di spesa, utilizzando tutte le informazioni acquisite nel corso della sua attività, anche tramite relazioni con il referente dell'azienda, proseguirà la sua opera di costante assistenza tecnica al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, Direzione generale degli ammortizzatori sociali e direzione regionale del lavoro per il Lazio.

4. L'azienda, almeno con la cadenza trimestrale prevista dalla richiamata nota prot. n. 14/0006658 del 20 giugno 2007 della Direzione generale degli ammortizzatori sociali e incentivi all'occupazione o, quando necessario, su richiesta, fornirà ad Italia Lavoro S.p.a. le informazioni relative all'effettivo utilizzo della CIGS autorizzata, utilizzando i format preposti, inviandone copia, per conoscenza, anche agli altri soggetti di cui al comma seguente.

5. Sarà cura di Italia Lavoro S.p.a. sia monitorare il bacino di lavoratori effettivamente percettori di CIGS in deroga ed aggiornare la stima della spesa sia restituire ai diversi attori coinvolti, con particolare riferimento all'I.N.P.S., ma anche alla Direzione generale degli ammortizzatori sociali ed incentivi all'occupazione, alla direzione regionale del lavoro per il Lazio ed alla regione Lazio, tutte le informazioni rilevate in forma aggregata, al fine di garantire il stante aggiornamento in merito all'andamento della spesa medesima.

Art. 7.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 luglio 2007

Il direttore regionale: BUONOMO

07A07324

DECRETO 20 luglio 2007.

Prima concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, ai sensi dell'articolo 1, comma 1190, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in favore del personale dipendente dalla «Società cooperativa fra produttori di latte a r.l.».

IL DIRETTORE REGIONALE DEL LAVORO PER IL LAZIO

Visto l'art. 1, comma 1190, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni, in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali, sulla concessione o proroga, in deroga alla vigente normativa, degli ammortizzatori stessi;

Visto, in particolare, il primo periodo del sopra indicato comma 1190, che prevede, entro determinati limiti di spesa, la possibilità per il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di disporre, entro il 31 dicembre 2007, la concessione degli ammortizzatori in deroga nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali;

Considerato che il secondo periodo del sopra richiamato comma 1190 prevede che, nell'ambito delle risorse finanziarie di cui al primo periodo, i trattamenti concessi ai sensi dell'art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, possono essere prorogati, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, qualora i piani di gestione delle eccedenze già definiti in specifici accordi in sede governativa abbiano comportato una riduzione nella misura almeno del 10 per cento del numero dei destinatari dei trattamenti scaduti il 31 dicembre 2006;

Visto il decreto n. 40975 del 22 maggio 2007 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e della finanze, di destinazione di fondi, ai sensi del citato art. 1, comma 1190, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ad alcune regioni;

Visto, in particolare, l'art. 7, del predetto decreto interministeriale, relativo alla destinazione di 9,5 milioni di euro alla concessione o alla proroga in deroga alla vigente normativa di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità, di disoccupazione speciale ai lavoratori delle imprese ubi-

cate nella regione Lazio, che non possono ricorrere agli ammortizzatori, ai sensi della normativa a regime, per l'attuazione di determinati programmi;

Considerato quanto convenuto, nell'accordo governativo del 19 marzo 2007, dal Sottosegretario al Ministero del lavoro e della previdenza sociale Rosa Rinaldi e dall'assessore al lavoro, alle pari opportunità e politiche giovanili della regione Lazio Alessandra Tibaldi;

Visto l'accordo quadro sottoscritto in data 20 aprile 2007, presso la regione Lazio, dai rappresentanti della regione Lazio, della Società Italia Lavoro e delle parti sociali;

Vista la nota della Direzione generale degli ammortizzatori sociali e degli incentivi all'occupazione prot. 14/0006658 del 20 giugno 2007;

Visto l'accordo sottoscritto presso la regione Lazio - Assessorato lavoro, pari opportunità e politiche giovanili, in data 22 febbraio 2007, tra la regione stessa e le parti sociali, relativo alla Società cooperativa fra produttori di latte a.r.l., e letti, in particolare, le considerazioni in premessa ed i punti 2), 3), 4), 8), 9);

Considerato che nel verbale del suddetto accordo del 22 febbraio 2007, la regione Lazio esprime parere favorevole al riconoscimento per la Società cooperativa fra produttori di latte a.r.l. del trattamento di CIGS in deroga, per un numero massimo pari a venti dipendenti, per il periodo dal 1° marzo 2007 al 31 dicembre 2007;

Vista l'istanza di prima concessione del trattamento di CIGS in deroga, pervenuta il 19 marzo 2007, con i relativi allegati, e, in particolare, la scheda 1/A, da cui risulta anche il dettaglio mensile delle sospensioni;

Vista l'ulteriore documentazione consegnata all'ispettore incaricato degli accertamenti in data 19 luglio 2007 e considerate le risultanze evidenziate nella relazione redatta dal suddetto ispettore incaricato, protocollata in data 20 luglio 2007;

Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione della proroga del trattamento di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, in favore dei lavoratori interessati:

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 1, comma 1190, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in deroga alla normativa vigente, definita nell'accordo intervenuto presso la regione Lazio in data 22 febbraio 2007, in favore del personale della Società cooperativa fra produttori di latte a r.l., in forza presso l'unità aziendale sita in Cisterna di Latina - loc. Cerciabella, s.n.c., per un massimo di venti lavoratori, compresi nell'allegato elenco che costituisce parte integrante del presente provvedimento, per il periodo dal 1° marzo 2007 al 31 dicembre 2007, con pagamento diretto ai lavoratori da parte dell'INPS.

Art. 2.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), ai fini dell'effettiva erogazione dei trattamenti di cui all'art. 1, è tenuto alla verifica delle singole posizioni individuali dei lavoratori interessati, finalizzata, in particolare, all'accertamento del contratto a tempo indeterminato, dell'anzianità superiore ai novanta giorni alla data di richiesta del trattamento, della qualifica di operaio, impiegato, quadro e del rispetto dell'incumulabilità con altre prestazioni previdenziali ed assistenziali connesse alla sospensione dell'attività lavorativa con oneri a carico di altro ente statale.

Art. 3.

La società predetta è tenuta all'immediata trasmissione all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) dell'elenco nominativo dettagliato dei dipendenti ai quali erogare il trattamento, composto da un massimo di venti lavoratori, ed a comunicare mensilmente all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) le eventuali variazioni all'elenco nominativo dei lavoratori interessati.

Art. 4.

1. La società predetta, inoltre, ai sensi del punto 6) dell'accordo governativo del 19 marzo 2007, dovrà comunicare mensilmente sugli appositi modelli, alla sede I.N.P.S. territorialmente competente, ad Italia Lavoro S.p.a., alla direzione regionale del lavoro per il Lazio ed alla regione Lazio l'elenco dei lavoratori che hanno beneficiato dell'intervento e, per ogni lavoratore, il periodo e le ore di effettivo utilizzo della CIGS.

2. Ai fini del necessario monitoraggio sistematico e periodico, la società provvederà, altresì, agli adempimenti di cui al successivo art. 6, comma 4.

Art. 5.

Gli interventi disposti dall'art. 1 sono autorizzati nei limiti delle disponibilità finanziarie di cui all'art. 7 del decreto interministeriale n. 40975 del 22 maggio 2007.

Art. 6.

1. Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie di cui al precedente art. 5, l'INPS, Italia Lavoro S.p.a., la direzione regionale del lavoro per il Lazio e la regione Lazio cureranno il costante monitoraggio della spesa complessiva, assicurando un'efficace gestione dei flussi informativi.

2. In particolare, l'I.N.P.S., ai fini predetti, è tenuto a controllare mensilmente i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro e della previdenza sociale e al Ministro dell'economia e delle finanze, nonché alla Direzione generale degli ammortizzatori sociali e incentivi all'occupazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Divisione IV, alla direzione regionale del lavoro per il

Lazio, ad Italia Lavoro S.p.a. ed alla regione Lazio - Assessorato lavoro, pari opportunità e politiche giovanili.

3. Sempre ai fini sopraindicati, Italia Lavoro S.p.a., quale incaricata della specifica funzione di controllo dei flussi di spesa, utilizzando tutte le informazioni acquisite nel corso della sua attività, anche tramite relazioni con il referente dell'azienda, proseguirà la sua opera di costante assistenza tecnica al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, Direzione generale degli ammortizzatori sociali e direzione regionale del lavoro per il Lazio.

4. L'azienda, almeno con la cadenza trimestrale prevista dalla richiamata nota prot. n. 14/0006658 del 20 giugno 2007 della Direzione generale degli ammortizzatori sociali e incentivi all'occupazione o, quando necessario, su richiesta, fornirà ad Italia Lavoro S.p.a. le informazioni relative all'effettivo utilizzo della CIGS autorizzata, utilizzando i format preposti, inviandone copia, per conoscenza, anche agli altri soggetti di cui al comma seguente.

5. Sarà cura di Italia Lavoro S.p.a. sia monitorare il bacino di lavoratori effettivamente percettori di CIGS in deroga ed aggiornare la stima della spesa sia restituire ai diversi attori coinvolti, con particolare riferimento all'I.N.P.S., ma anche alla Direzione generale degli ammortizzatori sociali ed incentivi all'occupazione, alla direzione regionale del lavoro per il Lazio ed alla regione Lazio, tutte le informazioni rilevate in forma aggregata, al fine di garantire il costante aggiornamento in merito all'andamento della spesa medesima.

Art. 7.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 luglio 2007

Il direttore regionale: BUONOMO

07A07325

DECRETO 20 luglio 2007.

Prima concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, ai sensi dell'articolo 1, comma 1190, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in favore del personale dipendente dalla «Ceramica Quadrifoglio S.r.l.».

IL DIRETTORE REGIONALE DEL LAVORO PER IL LAZIO

Visto l'art. 1, comma 1190, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni, in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali, sulla concessione o proroga, in deroga alla vigente normativa, degli ammortizzatori stessi;

Visto, in particolare, il primo periodo del sopra indicato comma 1190, che prevede, entro determinati limiti di spesa, la possibilità per il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di disporre, entro il 31 dicembre 2007, la concessione degli ammortizzatori in deroga nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali;

Visto il decreto n. 40975 del 22 maggio 2007 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e della finanze, di destinazione di fondi, ai sensi del citato art. 1, comma 1190, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ad alcune regioni;

Visto, in particolare, l'art. 7, del predetto decreto interministeriale, relativo alla destinazione di 9,5 milioni di euro alla concessione o alla proroga in deroga alla vigente normativa di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità, di disoccupazione speciale ai lavoratori delle imprese ubicate nella regione Lazio, che non possono ricorrere agli ammortizzatori, ai sensi della normativa a regime, per l'attuazione di determinati programmi;

Considerato quanto convenuto, nell'accordo governativo del 19 marzo 2007, dal Sottosegretario al Ministero del lavoro e della previdenza sociale Rosa Rinaldi e dall'assessore al lavoro, alle pari opportunità e politiche giovanili della regione Lazio Alessandra Tibaldi;

Visto l'accordo quadro sottoscritto in data 20 aprile 2007, presso la regione Lazio, dai rappresentanti della regione Lazio, della Società Italia Lavoro e delle parti sociali;

Vista la nota della Direzione generale degli ammortizzatori sociali e degli incentivi all'occupazione prot. 14/0006658 del 20 giugno 2007;

Visto l'accordo sottoscritto presso la regione Lazio - Assessorato lavoro, pari opportunità e politiche giovanili, in data 24 maggio 2007, tra la regione stessa e le parti sociali, relativo alla Ceramica Quadrifoglio S.r.l. e letti, in particolare, le considerazioni in premessa ed i punti 1), 2), 3) e 4);

Considerato che nel verbale del suddetto accordo del 24 maggio 2007, la regione Lazio esprime parere favorevole al riconoscimento per la Ceramica Quadrifoglio S.r.l. della concessione del trattamento di CIGS in deroga, per un numero massimo pari a quattrocentoundici dipendenti, per il periodo dal 1° aprile 2007 al 30 giugno 2007;

Vista l'istanza di prima concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in deroga alla vigente normativa, datata 25 maggio 2007 e pervenuta il 29 maggio 2007;

Considerata la relazione redatta dall'ispettore del lavoro incaricato degli accertamenti di rito, pervenuta in data 5 luglio 2007, dalla quale si evince che la Ceramica Quadrifoglio S.r.l. è stata dichiarata fallita con sentenza del 25 maggio 2007, n. 6/07, dal Tribunale di Viterbo, e letta la sentenza dichiarativa di fallimento, depositata in cancelleria in data 1° giugno 2007;

Visto l'ulteriore accordo sottoscritto presso la regione Lazio - Assessorato lavoro, pari opportunità e politiche giovanili, in data 25 giugno 2007, tra la regione stessa, la curatela fallimentare e le parti sociali e letto, in particolare, il punto 1), che si riporta integralmente di seguito: «La curatela richiederà l'intervento della CIGS per tutti i lavoratori in forza alla società alla data del fallimento (1º giugno 2007) e per un periodo di mesi 12 ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223.»;

Considerata l'ulteriore documentazione trasmessa dalla curatela fallimentare in data 19 luglio 2007, ed, in particolare, la «scheda preliminare per concessione CIGS in deroga 2007» e l'elenco dei lavoratori interessati;

Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la prima concessione del trattamento di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, in favore dei lavoratori interessati:

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 1, comma 1190, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in deroga alla normativa vigente, definita negli accordi intervenuti presso la regione Lazio in data 24 maggio 2007 e 25 giugno 2007, in favore del personale della Ceramica Quadrifoglio S.r.l. in fallimento, in forza presso l'unità aziendale sita in Gallese (Viterbo), via delle Industrie, n. 78, per un massimo di quattrocentoundici lavoratori, compresi nell'allegato elenco che costituisce parte integrante del presente provvedimento, per il periodo dal 1º aprile 2007 al 31 maggio 2007, con pagamento diretto ai lavoratori da parte dell'INPS, tenuto conto che dal 1º giugno 2007 è prevista la decorrenza del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'art. 3, della legge 23 luglio 1991, n. 223.

Art. 2.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), ai fini dell'effettiva erogazione dei trattamenti di cui all'art. 1, è tenuto alla verifica delle singole posizioni individuali dei lavoratori interessati, finalizzata, in particolare, all'accertamento del contratto a tempo indeterminato, dell'anzianità superiore ai novanta giorni alla data di richiesta del trattamento, della qualifica di operaio, impiegato, quadro e del rispetto dell'incumulabilità con altre prestazioni previdenziali ed assistenziali connesse alla sospensione dell'attività lavorativa con oneri a carico di altro ente statale.

Art. 3.

La società predetta è tenuta all'immediata trasmissione all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) dell'elenco nominativo dettagliato dei dipendenti ai quali erogare il trattamento, composto da un massimo di quattrocentoundici lavoratori, ed a comunicare mensilmente all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) le eventuali variazioni all'elenco nominativo dei lavoratori interessati.

Art. 4.

1. La società predetta, inoltre, ai sensi del punto 6) dell'accordo governativo del 19 marzo 2007, dovrà comunicare mensilmente sugli appositi modelli, alla sede INPS territorialmente competente, ad Italia Lavoro S.p.a., alla direzione regionale del lavoro per il Lazio ed alla regione Lazio l'elenco dei lavoratori che hanno beneficiato dell'intervento e, per ogni lavoratore, il periodo e le ore di effettivo utilizzo della CIGS.

2. Ai fini del necessario monitoraggio sistematico e periodico, la società provvederà, altresì, agli adempimenti di cui al successivo art. 6, comma 4.

Art. 5.

Gli interventi disposti dall'art. 1 sono autorizzati nei limiti delle disponibilità finanziarie di cui all'art. 7 del decreto interministeriale n. 40975 del 22 maggio 2007.

Art. 6.

1. Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie di cui al precedente art. 5, l'INPS, Italia Lavoro S.p.a., la direzione regionale del lavoro per il Lazio e la regione Lazio cureranno il costante monitoraggio della spesa complessiva, assicurando un'efficace gestione dei flussi informativi.

2. In particolare, l'INPS, ai fini predetti, è tenuto a controllare mensilmente i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro e della previdenza sociale e al Ministro dell'economia e delle finanze, nonché alla Direzione generale degli ammortizzatori sociali e incentivi all'occupazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Divisione IV, alla direzione regionale del Lavoro per il Lazio, ad Italia Lavoro S.p.a. ed alla regione Lazio - Assessorato lavoro, pari opportunità e politiche giovanili.

3. Sempre ai fini sopraindicati, Italia Lavoro S.p.a., quale incaricata della specifica funzione di controllo dei flussi di spesa, utilizzando tutte le informazioni acquisite nel corso della sua attività, anche tramite relazioni con il referente dell'azienda, proseguirà la sua opera di costante assistenza tecnica al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, Direzione generale degli ammortizzatori sociali e direzione regionale del lavoro per il Lazio.

4. L'azienda, almeno con la cadenza trimestrale prevista dalla richiamata nota prot. n. 14/0006658 del 20 giugno 2007 della Direzione generale degli ammortizzatori sociali e incentivi all'occupazione o, quando necessario, su richiesta, fornirà ad Italia Lavoro S.p.a. le informazioni relative all'effettivo utilizzo della CIGS autorizzata, utilizzando i format preposti, inviandone copia, per conoscenza, anche agli altri soggetti di cui al comma seguente.

5. Sarà cura di Italia Lavoro S.p.a. sia monitorare il bacino di lavoratori effettivamente percettori di CIGS in deroga ed aggiornare la stima della spesa sia restituire ai diversi attori coinvolti, con particolare riferimento all'I.N.P.S., ma anche alla Direzione generale degli ammortizzatori sociali e incentivi all'occupazione, alla direzione regionale del lavoro per il Lazio ed alla regione Lazio, tutte le informazioni rilevate in forma aggregata, al fine di garantire il costante aggiornamento in merito all'andamento della spesa medesima.

Art. 7.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 luglio 2007

Il direttore regionale: BUONOMO

07A07326

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 1º agosto 2007.

Oneri di servizio pubblico sulle rotte aree: Cagliari-Roma e vv., Cagliari-Milano e vv., Olbia-Roma e vv., Olbia-Milano e vv., Alghero-Roma e vv., Alghero-Milano e vv.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Visto il decreto ministeriale n. 35 del 29 dicembre 2005 con il quale sono stati imposti gli oneri di servizio pubblico sulle rotte Cagliari-Roma e vv., Cagliari-Milano e vv., Olbia-Roma e vv., Olbia-Milano e vv., Alghero-Roma e vv., Alghero-Milano e vv.;

Visto il decreto ministeriale n. 006 del 23 febbraio 2006 con il quale è stata rinviata la data di applicazione del sopra citato decreto ministeriale n. 35/2005;

Vista la comunicazione della Commissione europea, pubblicata nella GUUE n. C 72 del 24 marzo 2006;

Vista la nota C(2006) 3516 del 1º agosto 2006 con cui la Commissione europea ha notificato all'Italia la volontà di avviare un'indagine sul procedimento di imposizione degli oneri di servizio pubblico sulla Sardegna;

Visti gli elementi di risposta inviati alla Commissione europea, tramite la rappresentanza permanente d'Italia a Bruxelles, con note n. 903200 del 6 ottobre 2006 e n. 902762 del 6 novembre 2006;

Vista la decisione della Commissione europea n. C(2007) 1712 def. del 23 aprile 2007;

Visto il decreto ministeriale n. 87 T del 3 luglio 2007 che ha modificato il menzionato decreto ministeriale n. 35/2005, limitando i collegamenti ai soli aeroporti di Roma Fiumicino e Milano Linate;

Viste le ulteriori argomentazioni inviate alla Commissione europea con nota n. 55 CD RIS. del 4 luglio 2007;

Considerato che per uniformarsi alle decisioni della Commissione è necessario che, entro sessanta giorni dalla data del presente decreto, venga convocata una Conferenza di servizi per determinare il contenuto della nuova imposizione di oneri di servizio pubblico sulla regione Sardegna;

Considerato la necessità di continuare a garantire la continuità dei collegamenti onerati tra la Sardegna stessa e la penisola sino alla nuova imposizione che avverrà entro la stagione winter 2008;

Decreta:

Art. 1.

Sono abrogati a decorrere dal 26 ottobre 2008 i decreti ministeriali n. 35 del 29 dicembre 2005 e n. 006 del 23 febbraio 2006, relativi alle rotte Cagliari-Roma e vv., Cagliari-Milano e vv., Olbia-Roma e vv., Olbia-Milano e vv., Alghero-Roma e vv., Alghero-Milano e vv.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea.

Roma, 1º agosto 2007

Il Ministro: BIANCHI

07A07319

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 19 giugno 2007.

Riconoscimento, alla sig.ra Li Qinfei, di titolo professionale estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di acconciatrice.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO PRODUTTIVO E COMPETITIVITÀ

Vista la domanda con la quale la sig.ra Li Qinfei, nata a Zhejiang (Cina) il 5 luglio 1980, cittadina cinese, ha chiesto il riconoscimento del diploma di formazione professionale e della attività professionale lavorativa svolta come parrucchiera, al fine dell'esercizio in Italia della attività di acconciatrice così come disciplinata dalla legge 23 dicembre 1970 n, 1142;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero», come modificato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto, in particolare, l'art. 49 del decreto n. 394 del 1999, che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l'esercizio di una professione, conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione europea da parte di cittadini non comunitari, stabilendo che alle stesse si applicano le disposizioni del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e

del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, compatibilmente con la natura, la composizione e la durata della formazione professionale conseguita o, alternativamente, con l'esercizio a tempo pieno della professione per la durata minima di due anni negli ultimi dieci anni;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, nella riunione del giorno 8 giugno 2007, che ha ritenuto i titoli dell'interessata per i suoi contenuti formativi, riconducibili ai titoli di cui all'art. 3, comma 1, lettera *e)*, del citato decreto legislativo n. 319/1994, e cioè ai titoli «specificatamente orientati all'esercizio di una professione», e pertanto idonei all'esercizio delle attività di acconciatrice, senza alcuna misura compensativa;

Visto il conforme parere dell'associazione di categoria CNA-Federacconciatori;

Decreta:

1. Alla sig.ra Li Qinfei, nata il 5 luglio 1980, cittadina cinese, sono riconosciuti il titolo e l'attività professionale svolta di cui in premessa quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di acconciatrice ai sensi della legge 25 dicembre 1970, n. 1142, e non si ritiene necessario applicare alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza del titolo di studio prodotto.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 giugno 2007

Il direttore generale: BIANCHI

07A07321

DECRETO 19 giugno 2007.

Riconoscimento, alla sig.ra Svetlana Markina, di titolo professionale estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di acconciatrice.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO PRODUTTIVO E COMPETITIVITÀ

Vista la domanda con la quale la sig.ra Svetlana Markina, nata a Smyshlyaevka (Russia) il 25 marzo 1969, cittadina italiana, ha chiesto il riconoscimento della attività professionale lavorativa svolta come parrucchiera dal 18 luglio 1986 al 3 settembre 1990 e successivamente per un periodo di tempo compreso tra il 4 aprile 1991 e il 13 gennaio 1999, al fine dell'esercizio in Italia della attività di acconciatrice così come disciplinata dalla legge 23 dicembre 1970, n. 1142;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero», come modificato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto, in particolare, l'art. 49 del decreto n. 394 del 1999, che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l'esercizio di una professione, conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione europea da parte di cittadini non comunitari, stabilendo che alle stesse si applicano le disposizioni del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, compatibilmente con la natura, la composizione e la durata della formazione professionale conseguita o, alternativamente, con l'esercizio a tempo pieno della professione per la durata minima di due anni negli ultimi dieci anni;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319 nella riunione del giorno 8 giugno 2007, che ha ritenuto i titoli dell'interessata per i suoi contenuti formativi, riconducibili ai titoli di cui all'art. 3, comma 1, lettera *c)*, del citato decreto legislativo n. 319/1994, e cioè ai titoli «specificatamente orientati all'esercizio di una professione», e pertanto idonei all'esercizio delle attività di acconciatrice, senza alcuna misura compensativa;

Visto il conforme parere dell'associazione di categoria CNA-Federacconciatori;

Decreta:

1. Alla sig.ra Svetlana Markina, nata il 25 marzo 1969, cittadina italiana è riconosciuta l'attività professionale svolta di cui in premessa quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di acconciatrice ai sensi della legge 25 dicembre 1970, n. 1142, e non si ritiene necessario applicare alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza del titolo di studio prodotto.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 giugno 2007

Il direttore generale: BIANCHI

07A07322

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DECRETO 27 luglio 2007.

Riconoscimento, alla prof.ssa Inmaculada Sanz Martínez, di titolo di formazione, acquisito nella Comunità europea, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI

Visti la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale n. 39 del 30 gennaio 1998; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto

ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277; la C.M. n. 39 del 21 marzo 2005; il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito nella legge 17 luglio 2006, n. 233;

Viste l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 115, di riconoscimento di titolo di formazione professionale per l'insegnamento acquisito nella Comunità europea dalla prof.ssa Inmaculada Sanz Martínez, la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 10 del citato decreto legislativo n. 115, relativa al titolo di formazione sotto indicato, la conoscenza della lingua italiana, nonché, l'esperienza professionale posseduta;

Rilevato che il riconoscimento è richiesto ai fini dell'esercizio della professione corrispondente (art. 1, comma 2, citato decreto legislativo n. 115) a quella cui l'interessata è abilitata nel Paese che ha rilasciato il titolo (art. 1, comma 1, citato decreto legislativo n. 115);

Rilevato, altresì, che l'esercizio della professione in argomento è subordinato, sia nell'altro Paese che in Italia (art. 1, comma 3, ed art. 2 citato decreto legislativo n. 115), al possesso di una formazione comprendente un ciclo di studi post-secondari di durata minima di tre anni;

Tenuto conto della valutazione espressa in sede di conferenza di servizi del 25 luglio 2007, indetta ai sensi dell'art. 12, comma 4, del citato decreto legislativo n. 115;

Accertato che:

sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 115. Dal curricolo degli studi universitari si evince, infatti, che la prof.ssa Sanz Martínez ha conseguito una vasta e approfondita conoscenza della lingua e della letteratura spagnola e ispano-americana. Constano, altresì, studi di linguistica generale, lingua e letteratura latina nonché di spagnolo come prima e come seconda lingua;

il riconoscimento, non deve essere subordinato a misure compensative (art. 6 del citato decreto legislativo n. 115) in quanto la formazione professionale attestata non verte su materie sostanzialmente diverse da quelle contemplate nella formazione professionale prescritta dalla legislazione vigente in Italia;

Decreta:

1. Il titolo di formazione così composto:

diploma di istruzione superiore: «Licenciada en Filología Hispánica» titolo universitario, rilasciato dalla Universitat de Valéncia (Spagna) in data 12 settembre 2000;

titolo di abilitazione all'insegnamento: «Certificado De Aptitud Pedagógica» (corso di abilitazione pedagogica) conseguito nell'anno accademico 2000/2001 presso la Universidad De Castilla-La Mancha - Escuela Universitaria De Magisterio, posseduto dalla cittadina spagnola Inmaculada Sanz Martínez, nata a Canals (Valencia-Spagna) l'11 marzo 1977, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo n. 115/1992, è titolo di abilitazione all'esercizio, in Italia, della professione di docente di spagnolo nelle scuole di istruzione secondaria nelle classi di concorso:

45/A - Lingua straniera;

46/A - Lingue e civiltà straniere inglese.

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 12, comma 7, del citato decreto legislativo n. 115, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 27 luglio 2007

Il direttore generale: DUTTO

07A07344

DECRETO 27 luglio 2007.

Riconoscimento, alla prof.ssa Ulrike Oberkofler, di titolo di formazione, acquisito nella Comunità europea, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI

Visti il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670; la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto ministeriale del 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277; il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59; la circolare ministeriale del 21 marzo 2005, n. 39; il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito nella legge 17 luglio 2006, n. 233;

Viste l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 115, di riconoscimento di titolo di formazione professionale per l'insegnamento acquisito in Paese appartenente alla Comunità europea dalla prof.ssa Ulrike Oberkofler, la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 10 del citato decreto legislativo n. 115/1992, relativa al sotto indicato titolo di formazione, la conoscenza della lingua italiana, nonché, l'esperienza professionale acquisita;

Rilevato che il riconoscimento è richiesto ai fini dell'esercizio della professione corrispondente (art. 1, comma 2, citato decreto legislativo n. 115/1992) a quella cui l'interessata è abilitata nel Paese che ha rilasciato il titolo (art. 1, comma 1, decreto legislativo n. 115/1992);

Rilevato, altresì, che l'esercizio della professione in argomento è subordinato, sia nell'altro Paese che in Italia (art. 1, comma 3, ed art. 2, decreto legislativo n. 115/1992), al possesso di una formazione comprendente un ciclo di studi post secondari di durata minima di tre anni;

Tenuto conto della valutazione espressa in sede di conferenza di servizi nella seduta del 25 luglio 2007, indetta ai sensi dell'art. 12, comma 4, decreto legislativo n. 115/1992;

Accertato che:

sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 115;

il riconoscimento, non deve essere subordinato a misure compensative (art. 6 del citato decreto legislativo n. 115) in quanto la formazione professionale attestata non verte su materie sostanzialmente diverse da quelle contemplate nella formazione professionale prescritta dalla legislazione vigente in Italia;

Decreta:

1. Il titolo di formazione così composto:

diploma di istruzione superiore: «Magistra der Philosophie» Studienrictung Deutsche Philologie, Studienzweig: Deutsche Philologie (Lehramt an Höheren Schulen) Geschichte, Studienzweig: Geschichte und Sozialkunde Höheren Schulen (lingua e letteratura tedesca, branca di studio: Lingua e letteratura tedesca, abilitazione all'insegnamento nelle scuole superiori; Storia - branca di studio: Storia e formazione politica (abilitazione all'insegnamento nelle scuole superiori), conferito il 4 marzo 2002 dalla Leopold Franzens Universität di Innsbruck (Austria);

abilitazione all'insegnamento:

a. Abschlussbestätigung - Attestato conclusivo, rilasciato dall'Istituto per la formazione degli insegnanti e per la ricerca scolastica della Universität di Innsbruck in data 8 agosto 2001;

b. Zeugnis uber die Zurücklegung des Unterrichtspraktikums gemaß § 24 des Unterrichtspraktikumsgesetzes, BGBI, nr. 145/1988» - tirocinio conclusivo per l'insegnamento rilasciato il 4 luglio 2003 dalla Bundeshandelsakademie und Bundeshandelsschule Karl Schönherr di Innsbruck,

posseduto dalla cittadina italiana Ulrike Oberkofler nata a Bolzano il 29 giugno 1972, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo n. 115/1992, è titolo di abilitazione all'esercizio, in Italia, della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria nelle classi di concorso:

93/A - Materie letterarie negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado in lingua tedesca e con lingua di insegnamento tedesca delle località ladine;

96/A - Tedesco (seconda lingua) negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado in lingua italiana della provincia di Bolzano;

97/A - Tedesco (seconda lingua) nella scuola media in lingua italiana della provincia di Bolzano;

98/A - Tedesco, storia ed educazione civica, geografia nella scuola media in lingua tedesca e con lingua di insegnamento tedesca delle località ladine.

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 12, comma 7, del citato decreto legislativo n. 115, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 27 luglio 2007

Il direttore generale: DUTTO

07A07345

DECRETO 27 luglio 2007.

Riconoscimento, alla prof.ssa Graciela Mabel Barcala, di titolo di formazione, acquisito in Paese non comunitario, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI

Visti: la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto ministeriale 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 e successive modificazioni; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277; il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59; la circolare ministeriale 21 marzo 2005, n. 39; il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181 convertito nella legge 17 luglio 2006, n. 233;

Viste l'istanza, presentata ai sensi dei commi 2 degli articoli 1 e 37 della citata legge n. 286/1998 e dell'art. 49, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, di riconoscimento di titolo di formazione professionale per l'insegnamento acquisito in Paese non comunitario dalla prof.ssa Graciela Mabel Barcala, la documentazione prodotta a cor-

redo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti prescritti, relativa al titolo di formazione sottoindicato, nonché, la conoscenza della lingua italiana;

Rilevato che il riconoscimento è richiesto ai fini dell'esercizio della professione corrispondente a quella cui l'interessata è abilitata nel Paese che ha rilasciato il titolo;

Rilevato, altresì, che l'esercizio della professione in argomento è subordinato, sia nell'altro Paese che in Italia, al possesso di una formazione comprendente un ciclo di studi post-secondari di durata minima di tre anni, per cui alla fattispecie si applicano le disposizioni di cui al citato decreto legislativo n. 115/1992 compatibilmente con la natura, la composizione e la durata della formazione professionale conseguita (art. 49, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999);

Tenuto conto della valutazione espressa in sede di conferenza di servizi nella seduta del 25 luglio 2007, indetta ai sensi degli articoli 49, comma 3, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 e 12, comma 4, del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Accertato che:

sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova una formazione professionale adeguata per natura, composizione e durata;

il riconoscimento non deve essere subordinato a misure compensative (art. 6 del citato decreto legislativo n. 115) in quanto la formazione attestata verte su materie sostanzialmente non diverse da quelle contemplate nella formazione professionale prescritta dalla legislazione vigente in Italia;

l'esperienza posseduta integra e completa la formazione professionale;

Decreta:

Il diploma di istruzione superiore: «Profesora de Inglès» conseguito il 28 luglio 1981 presso l'Instituto privado incorporado a la enseñanza oficial dell'Istituto Superiore del Professorato «Pbro Dr. Antonio Sáenz» di L.de Zamora (Argentina), posseduto dalla cittadina argentina Graciela Mabel Barcala, nata a Buenos Aires - (Argentina) il 12 settembre 1955, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, è titolo di abilitazione all'esercizio della professione di docente di inglese nelle scuole di istruzione secondaria nelle classi di concorso:

45A «Lingua straniera»;

46/A «Lingue e civiltà straniere».

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 12, comma 7, del citato decreto legislativo n. 115, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 27 luglio 2007

Il direttore generale: DUTTO

07A07347

DECRETO 27 luglio 2007.

Riconoscimento, alla prof.ssa Șindilă Georgeta, di titolo di formazione, acquisito nella Comunità europea, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI

Visti: la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale n. 39 del 30 gennaio 1998; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53, il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277; la C.M. n. 89 del 1º dicembre 2003; il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181 convertito nella legge 17 luglio 2006, n. 233;

Viste l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 115, di riconoscimento di titolo di formazione professionale per l'insegnamento acquisito in Paese appartenente alla Comunità europea dalla sig.ra Șindilă Georgeta, la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 10 del citato decreto legislativo n. 115/1992, relativa al sotto indicato titolo di formazione, nonché, la conoscenza della lingua italiana;

Visto il verbale della commissione di ispezione speciale del Centro di istruzione Budai, dal quale risulta che la signora ha superato l'esame per l'assegnazione del Grado di «Definitivat»;

Rilevato che il riconoscimento è richiesto ai fini dell'esercizio della professione corrispondente (art. 1, comma 2, citato decreto legislativo n. 115/1992) a quella cui l'interessata è abilitata nel Paese che ha rilasciato il titolo (art. 1, comma 1, decreto legislativo n. 115/1992);

Rilevato, altresì, che l'esercizio della professione in argomento è subordinato, sia nell'altro Paese che in Italia (art. 1, comma 3, ed art. 2 decreto legislativo n. 115/1992), al possesso di una formazione comprendente un ciclo di studi post secondari di durata minima di tre anni;

Tenuto conto della valutazione espressa in sede di conferenza di servizi del 30 maggio 2006, indetta ai sensi dell'art. 12, comma 4, del citato decreto legislativo n. 115;

Accertato che:

sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 115;

il riconoscimento, non deve essere subordinato a misure compensative (art. 6 del citato decreto legislativo n. 115) in quanto la formazione professionale attestata non verte su materie sostanzialmente diverse da quelle contemplate nella formazione professionale prescritta dalla legislazione vigente in Italia, e l'esperienza posseduta integra e completa la formazione professionale;

Decreta:

1. Il titolo di formazione così composto:

diploma di istruzione superiore: «Diplomă de Licentă - profilul chimiè universitari - specializarea: biochimie tehnologică» conseguito nella sessione di giugno dell'anno 1996, presso l'Università di «Alexandru Ioan Cuza» - di Iasi (Romania) - facoltà di chimica, rilasciato con il n. 2436/1 in data 1° giugno 1998, titolo di abilitazione all'insegnamento: Definitivatul, (abilitazione all'insegnamento secondario), conseguito il 30 agosto 1999 - Verbale del Centro d'Istruzione Budai (Romania), posseduto dalla cittadina rumena Şindilă Georgeta, nata a Dorohoi (Romania) il 23 febbraio 1965, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo n. 115/1992, è titolo di abilitazione all'esercizio, in Italia, della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria superiore nelle classi di concorso:

13/A Chimica e tecnologie chimiche;

59/A Scienze matematiche, chimiche, fisiche e naturali;

57/A Scienze degli alimenti;

12/A Chimica agraria;

60/A Scienze naturali, chimica e geografia.

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 12, comma 7, del citato decreto legislativo n. 115, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 27 luglio 2007

Il direttore generale: DUTTO

07A07348

DECRETO 30 luglio 2007.

Riconoscimento, alla prof.ssa Maria Antonieta Bertocchi Ushenizhnik, di titolo di formazione, acquisito in Paese non comunitario, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI

Visti la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto ministeriale 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 e successive modificazioni; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277; il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59; la circolare ministeriale 21 marzo 2005, n. 39; il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181 convertito nella legge 17 luglio 2006, n. 233;

Viste l'istanza, presentata ai sensi dei commi 2 degli articoli 1 e 37 della citata legge n. 286/1998 e dell'art. 49, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, di riconoscimento di titolo di formazione professionale per l'insegnamento acquisito in Paese non comunitario dalla prof.ssa Maria Antonieta Bertocchi Ushenizhnik, la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti prescritti, relativa al titolo di formazione sottoindicato, nonché, la conoscenza della lingua italiana;

Rilevato che il riconoscimento è richiesto ai fini dell'esercizio della professione corrispondente a quella cui l'interessata è abilitata nel Paese che ha rilasciato il titolo;

Rilevato, altresì, che l'esercizio della professione in argomento è subordinato, sia nell'altro Paese che in Italia, al possesso di una formazione comprendente un ciclo di studi post-secondari di durata minima di tre anni, per cui alla fattispecie si applicano le disposizioni di cui al citato decreto legislativo n. 115/1992 compatibilmente con la natura, la composizione e la durata della formazione professionale conseguita (art. 49, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999);

Tenuto conto della valutazione espressa in sede di conferenza di servizi nella seduta del 25 luglio 2007, indetta ai sensi degli articoli 49, comma 3, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 e 12, comma 4, del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Accertato che:

sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova una formazione professionale adeguata per natura, composizione e durata;

il riconoscimento non deve essere subordinato a misure compensative (art. 6 del citato decreto legislativo n. 115) in quanto la formazione attestata verte su materie sostanzialmente non diverse da quelle contemplate nella formazione professionale prescritta dalla legislazione vigente in Italia;

l'esperienza posseduta integra e completa la formazione professionale;

Decreta:

1. Il diploma di formazione: ««Profesora de Educacion Secondaria De La Especialidad De: Filovia Y Ciencias Sociales», conseguito presso l'Instituto Pedagogico Nacional-Monterrico di Lima, rilasciato dal Ministero dell'Educazione in data 27 maggio 1983 con iscrizione n. 15481 G-DDEL; posseduto dalla cittadina italiana Maria Antonieta Bertocchi Ushenizhnik, nata a Miraflores - Lima (Perù) il 9 dicembre 1959, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, è titolo di abilitazione all'esercizio della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria superiore per la classe di concorso: 36/A - Filosofia, psicologia e scienze dell'educazione.

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 12, comma 7, del citato decreto legislativo n. 115, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 30 luglio 2007

Il direttore generale: DUTTO

07A07346

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 2 agosto 2007.

Autorizzazione all'istituto «S.I.F. Società italiana di psicoterapia funzionale - Scuola europea di formazione in psicoterapia funzionale corporea» a trasferire il corso di specializzazione in psicoterapia della sede periferica di Firenze, ai sensi del regolamento adottato con decreto dell'11 dicembre 1998, n. 509.

IL DIRETTORE GENERALE PER L'UNIVERSITÀ

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;

Visto il parere espresso nella riunione dell'11 ottobre 2000, con il quale il comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature e le successive integrazioni contenute nel parere espresso nella riunione del 16 maggio 2001;

Visto il decreto in data 24 marzo 2006 e successive modifiche ed integrazioni, con il quale è stata costituita la commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Visto il decreto in data 16 novembre 2000, con il quale l'istituto «S.I.F. - Società italiana di psicoterapia funzionale. Scuola europea di formazione in psicoterapia funzionale corporea» è stato abilitato ad istituire e ad attivare nelle sedi di Napoli e Firenze corsi di specializzazione in psicoterapia, ai sensi del regolamento adottato con decreto dell'11 dicembre 1998, n. 509;

Visto il decreto in data 27 aprile 2001, con il quale all'istituto «S.I.F. Società italiana di psicoterapia funzionale - Scuola europea di formazione in psicoterapia funzionale corporea» è stata confermata l'abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia nella sede di Firenze, per i fini di cui all'art. 4 del richiamato decreto n. 509 del 1998;

Vista l'istanza con la quale il predetto istituto chiede l'autorizzazione al trasferimento della sede periferica di Firenze da via Fiesolana n. 14 a viale Spartaco Lavagnini n. 4;

Visto il parere favorevole espresso dalla suindicata commissione tecnico-consultiva nella seduta del 20 aprile 2007;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dall'istituto sopra indicato, espressa dal predetto comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario nella riunione dell'11 luglio 2007 trasmessa con nota prot. n. 348 del 12 luglio 2007;

Decreta:

Art. 1.

L'Istituto «S.I.F. Società italiana di psicoterapia funzionale - Scuola europea di formazione in psicoterapia funzionale corporea» abilitato con decreti in data 16 novembre 2000 e 27 aprile 2001 ad istituire e ad attivare nelle sedi di Napoli e Firenze un corso di specializzazione in psicoterapia ai sensi del regolamento adottato con decreto ministeriale 11 dicembre 1998, n. 509, è autorizzato a trasferire la sede periferica di Firenze da via Fiesolana n. 14 a viale Spartaco Lavagnini n. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 agosto 2007

Il direttore generale: MASIA

07A07355

DECRETO 2 agosto 2007.

Autorizzazione all'«Istituto di psicologia cognitiva post-razionalista (IPRA)» a trasferire il corso di specializzazione in psicoterapia della sede periferica di Bari, ai sensi del regolamento adottato con decreto dell'11 dicembre 1998, n. 509.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'UNIVERSITÀ

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;

Visto il parere espresso nella riunione dell'11 ottobre 2000, con il quale il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature e le successive integrazioni contenute nel parere espresso nella riunione del 16 maggio 2001;

Visto il decreto in data 24 marzo 2006 e successive modifiche ed integrazioni, con il quale è stata costituita la commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Visto il decreto in data 20 marzo 2002, con il quale l'«Istituto di psicologia cognitiva post-razionalista (IPRA)» è stato abilitato ad istituire e ad attivare nella sede principale di Roma e nella sede periferica di Bari un corso di specializzazione in psicoterapia, per i fini di cui all'art. 4 del richiamato decreto ministeriale n. 509 del 1998;

Vista l'istanza con la quale il predetto istituto chiede l'autorizzazione al trasferimento della sede periferica di Bari dall'interno n. 6 all'interno n. 8 di via Montenegro, 2;

Visto il parere favorevole espresso dalla suindicata commissione tecnico-consultiva nella seduta del 18 maggio 2007;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dall'istituto sopra indicato, espressa dal predetto Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario nella riunione dell'11 luglio 2007, trasmessa con nota prot. n. 348 del 12 luglio 2007;

Decreta:

Art. 1.

L'«Istituto di psicologia cognitiva post-razionalista (IPRA)» abilitato con decreto in data 20 marzo 2002 ad istituire e ad attivare nella sede principale di Roma e nella sede periferica di Bari un corso di specializzazione in psicoterapia ai sensi del regolamento adottato con decreto ministeriale 11 dicembre 1998, n. 509, è autorizzato a trasferire la sede periferica di Bari dall'interno n. 6 all'interno n. 8 di via Montenegro, 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 agosto 2007

Il direttore generale: MASIA

07A07356

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

DELIBERAZIONE 19 luglio 2007.

Modificazioni al regolamento n. 1/2000 che disciplina lo svolgimento delle funzioni del relatore. (Deliberazione n. 32).

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, con la partecipazione del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Visto il codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196);

Visti i regolamenti del Garante numeri 1, 2, e 3/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, approvati con deliberazione n. 15 del 28 giugno 2000, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 162 del 13 luglio 2000;

Rilevata la necessità di modificare sulla base dell'esperienza applicativa la disposizione del regolamento n. 1/2000 che regola lo svolgimento delle funzioni di relatore, al fine di apportarvi opportuni chiarimenti e innovazioni anche in ordine alle recenti modifiche introdotte dalla legge n. 15/2005 in tema di procedimento amministrativo, nonché all'esigenza di incrementare i termini per l'adeguato esame preliminare degli schemi di provvedimento collegiale e all'esigenza di introdurre alcune specificazioni in ordine alla fase della loro finale trattazione;

Visto l'art. 156 del codice;

Viste le osservazioni formulate dal segretario generale;

Relatore il prof. Francesco Pizzetti;

Delibera

di apportare al regolamento n. 1/2000 le modifiche e le integrazioni riportate nell'allegato *A*.

Il segretario generale curerà la loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, ai sensi dell'art. 156, comma 3, del codice.

Roma, 19 luglio 2007

Il presidente: PIZZETTI

Il relatore: PIZZETTI

Il segretario generale: BUTTARELLI

ALLEGATO *A*

MODIFICHE AL REGOLAMENTO N. 1/2000 SULL'ORGANIZZAZIONE E IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO DEL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

L'art. 15 è sostituito dal seguente:

«Art. 15.

Relatore

1. Per gli atti per i quali si provvede con deliberazione del Garante, la competente unità organizzativa verifica la completezza della documentazione utile, predispone lo schema dell'atto o provvedimento e delle osservazioni e li sottopone al segretario generale entro il decimo antecedente la riunione, affinché formuli, ove necessario, le osservazioni. Lo schema, le osservazioni e la documentazione sono formati e posti a disposizione del presidente e dei componenti, anche mediante strumenti informatici e telematici, senza ritardo e comunque entro il quinto antecedente la riunione. Sono posti a disposizione senza ritardo anche gli eventuali aggiornamenti necessari.

2. Il presidente designa il relatore tra i componenti o svolge personalmente tale funzione.

3. Sulla base del materiale di cui al comma 1, il relatore presenta la proposta al collegio che, nei casi in cui si discosti dallo schema conclusivo dell'ufficio, deve essere adeguatamente motivata; può altresì, ove lo ritenga necessario, chiedere di rinviare la discussione ai fini di quanto previsto dal comma 4.

4. Quando la natura del procedimento lo richiede, il relatore può essere designato anche prima del quinto giorno antecedente alla riunione, affinché possa seguire la trattazione prospettando la necessità di approfondimenti, anche ove questi richiedano attività istruttorie, nonché proprie valutazioni, anche in relazione ad indirizzi e criteri generali definiti dal collegio ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera *a)*, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 14.

5. In caso di attività procedimentali di particolare rilievo, su proposta del relatore o di un componente, i dirigenti e i funzionari interessati possono essere chiamati ad esporre al collegio, anche prima della definizione del procedimento, risultati e valutazioni dell'attività svolta.

6. Per lo svolgimento dei propri compiti, il presidente e i componenti possono chiedere alla competente struttura di fornire la documentazione utile e avvalersi della consultazione diretta di atti e documenti del protocollo e dell'archivio.».

07A07496

DELIBERAZIONE 19 luglio 2007.

Incremento della dotazione organica dell'Ufficio e ripartizione aree professionali. (Deliberazione n. 34).

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, con la partecipazione del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Visto l'art. 156 del codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196) e, in particolare, i commi 2 (il quale stabilisce in cento unità il ruolo organico dell'Ufficio del garante), e 3, lettera *c)* (il quale demanda al Garante il

compito di definire con proprio regolamento la ripartizione dell'organico del medesimo Ufficio tra le diverse aree e qualifiche);

Visti i regolamenti del Garante numeri 1, 2, e 3/2000, e successive modificazioni ed integrazioni, approvati con deliberazione n. 15 del 28 giugno 2000, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 13 luglio 2000, n. 162;

Vista la tabella n. 5 allegata al predetto regolamento n. 2/2000, con la quale l'organico attuale dell'Ufficio è stato ripartito tra le diverse aree e qualifiche;

Visto l'art. 1, comma 542, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)», il quale autorizza il Garante ad incrementare la propria dotazione organica in misura non superiore al 25 per cento della consistenza attualmente prevista; rilevato che ciò è consentito, nei limiti della dotazione prevista dalla Tabella C allegata alla medesima legge finanziaria, al fine di perseguire il migliore espletamento dei propri compiti istituzionali e, in particolare, di quelli di controllo e di vigilanza;

Ravvisata la necessità di consolidare i positivi risultati raggiunti e di potenziare l'Autorità sul piano organizzativo alla luce dei nuovi compiti ad essa demandati dal codice in materia di protezione dei dati personali e da altre norme rilevanti in tema di trattamento dei dati personali; rilevata, in particolare, la necessità di far fronte alla programmata serie di impegnativi interventi volti a potenziare l'attività di controllo sul rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali (art. 154, comma 1, lettera *a)*, del Codice), con particolare riguardo alla sicurezza dei dati e delle reti di comunicazione elettronica e all'integrità di alcune grandi banche dati, di particolare rilevanza anche in ambito pubblico; considerata la netta sproporzione tra i nuovi e assai più articolati compiti che il menzionato codice, norme più recenti e la disciplina comunitaria demandano al Garante e l'esiguo organico a disposizione, determinato con il decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 51 e rimasto da allora immutato;

Rilevato quanto il Garante ha deliberato in via preliminare il 1° febbraio 2007 per avvalersi della facoltà di incremento della pianta organica prevista dal citato art. 1 della legge n. 296/2006; ritenuta, in questo contesto, l'esigenza di avvalersi con immediatezza di tale disposizione della legge finanziaria, incrementando di venticinque unità la consistenza organica dell'Autorità, attualmente stabilita nel limite di sole cento unità, ferma restando ogni opportuna iniziativa volta a potenziare ulteriormente l'Autorità;

Rilevata l'esigenza ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera *c)*, del regolamento n. 1/2000 e in conformità a quanto previsto dal citato art. 1, comma 542, della legge finanziaria 2007, che il predetto incremento di organico sia volto a perseguire il migliore espletamento dei propri compiti istituzionali e, in particolare, di quelli di controllo e vigilanza; ritenuto, quindi, di dare ulteriore impulso al programma già intrapreso di iniziative finalizzato anche ad incrementare il livello di sicurezza di dati e reti di comunicazione elettronica, nonché l'integrità di alcune grandi banche dati, di particolare rilevanza anche in ambito pubblico; rilevato che ciò comporta anche la necessità di incrementare le professionalità disponibili nei settori informatico, della sicurezza informatica e della comunicazione elettronica, individuando alcune aree professionali e profili tecnico-professionali utili per concorrere al raggiungimento degli obiettivi istituzionali prefissati;

Ritenuto sulla base delle predette considerazioni e della ricognizione dei fabbisogni attuali e potenziali delle unità organizzative, e riservata ogni altra deliberazione in relazione ad atti di riorganizzazione, di dover ripartire l'incremento di organico e, di conseguenza, di dover rideterminare la pianta organica secondo l'allegato A, nel quale sono riportate le dotazioni organiche per ciascuna area professionale;

Accertata la disponibilità di fondi sui relativi capitoli di spesa e dato atto che gli oneri relativi a tali modifiche graveranno interamente sui fondi stanziati per le spese di funzionamento del Garante;

Dato atto che sulla proposta di rideterminazione delle dotazioni organiche, come sopra rappresentata, è stata esperita la prevista procedura di consultazione con le organizzazioni sindacali del personale dipendente (note numeri 2264/32480 del 7 febbraio 2007, 4340/32480 dell'8 marzo 2007 e 4976/32480 del 12 marzo 2007, in relazione agli incontri con le oo.ss. del 12 febbraio 2007 e del 13 marzo 2007);

Ritenuta la necessità che le predette modifiche delle dotazioni organiche entrino in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione della presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale*;

Viste le proposte e le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15, comma 1, del regolamento n. 1/2000 sull'organizzazione e il funzionamento dell'Ufficio;

Relatore il prof. Francesco Pizzetti;

Delibera

di approvare l'allegato *A*, il quale sostituisce la tabella n. 5, allegata al regolamento del Garante n. 2/2000 e successive modificazioni e integrazioni, nel quale figurano le nuove dotazioni organiche dell'Ufficio del garante, nei termini di cui in premessa, le quali entrano in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della presente deliberazione.

La presente deliberazione sarà trasmessa all'Ufficio pubblicazioni leggi e decreti del Ministero della giustizia per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 luglio 2007

Il presidente: PIZZETTI

Il relatore: PIZZETTI

Il segretario generale: BUTTARELLI

ALLEGATO *A*

TABELLA N. 5

Ruolo organico del personale dipendente del Garante per la protezione dei dati personali

Area	Posti
Segretario generale	1
Dirigenza	**28**
Direttiva	**65**
Operativa	30
Esecutiva	1
TOTALE	125

07A07495

DELIBERAZIONE 25 luglio 2007.

Trattamento dei dati personali in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia. (Deliberazione n. 39).

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), con particolare riferimento agli articoli 13 e 154, comma 3;

Visto il decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, recante «Misure urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia»;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 1, comma 1, del menzionato decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas deve definire le modalità con cui le imprese di distribuzione di energia elettrica o di gas naturale garantiscono l'accesso tempestivo e non discriminatorio ai dati derivanti dai sistemi e dall'attività di misura, relativi ai consumi dei «clienti finali domestici» connessi alla propria rete e strettamente necessari per formulare loro offerte commerciali e gestire contratti di fornitura;

Vista la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 27 giugno 2007, n. 157/2007, con la quale è stata approvata una prima parte della «Disciplina in materia di accesso ai dati di base per la formulazione di proposte commerciali inerenti la fornitura di energia elettrica e/o di gas naturale»;

Vista la richiesta del 28 giugno 2007 a firma del segretario generale dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas con la quale il Garante è stato invitato a formulare le proprie considerazioni in ordine ad una seconda parte della disciplina in esame, che detta Autorità deve completare in relazione a taluni profili di più diretta rilevanza per la protezione dei dati personali, con particolare riguardo agli articoli 6 e 7 della menzionata deliberazione (contenuto minimo dell'informativa ai clienti interessati; limiti e obblighi dei venditori per l'utilizzo lecito e corretto dei dati);

Visto l'art. 24, comma 1, lettera *a)* del predetto Codice (casi nei quali il consenso degli interessati non è richiesto perché il trattamento è necessario per adempiere ad un obbligo normativo);

Ritenuta la necessità di aderire alla predetta richiesta e di formulare quindi alcune indicazioni all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, nel quadro della procedura di cooperazione tra Autorità prevista dal Codice e che si è sviluppata anche in formali incontri (art. 154, comma 3); ciò, ad ulteriore garanzia dei clienti interessati in relazione all'accesso ai dati di base che li riguardano da parte dei venditori, i quali potranno utilizzarli per formulare proposte commerciali inerenti alla fornitura di energia elettrica e/o di gas naturale (art. 1, decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73);

Rilevato che la predetta Autorità:

a) ha già individuato specificamente nella menzionata deliberazione i «dati di base» dei clienti interessati, precludendo che, nel contesto in esame, ai venditori possano essere comunicati dati ulteriori relativi ai clienti in questione;

b) ha già stabilito che i dati di base saranno utilizzabili dai venditori solo ed esclusivamente per inviare proposte commerciali in formato cartaceo, relative alla fornitura di energia elettrica e/o di gas naturale, escludendo quindi altre forme o finalità di utilizzo (quali, ad esempio, contatti telefonici o per via telematica, promozioni legate ad altri scopi e comunicazioni di dati a terzi);

c) ha previsto un termine massimo di applicazione della predetta deliberazione, identificato nel raggiungimento di un adeguato grado di concorrenza dei mercati dell'energia elettrica e del gas naturale sulla base di valutazioni della medesima Autorità e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2010, prevedendo anche che i distributori forniscano ai venditori, su loro richiesta, dati di base di volta in volta aggiornati, il che richiederà che i venditori conservino i dati via via acquisiti solo per il tempo necessario a formulare e gestire le proposte commerciali;

d) ha già ricordato che sia i distributori, sia i venditori, devono fornire la rispettiva informativa ai clienti interessati, direttamente e anche attraverso la rete Internet;

Rilevato che le operazioni di trattamento necessarie alla comunicazione delle proposte commerciali ai «clienti finali domestici» potranno essere effettuate ai sensi dell'art. 24, comma 1, lettera *g)*, del Codice, per perseguire un legittimo interesse dei venditori e favorire la liberalizzazione del mercato del gas e dell'energia elettrica, anche senza il consenso dei clienti interessati;

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dott. Mauro Paissan;

Delibera:

1. Di fornire le seguenti indicazioni sulla protezione dei dati personali all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, nel quadro della procedura di cooperazione attivata ai sensi dell'art. 154, comma 3, del Codice, per l'ulteriore seguito in relazione a quanto previsto dagli articoli 6 e 7 della deliberazione della medesima Autorità n. 157/07 del 27 giugno 2007:

«*a)* i distributori dovranno informare la propria clientela in ordine alla comunicabilità dei dati prevista dalla deliberazione n. 157/2007 dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas prima di fornire i dati di base ai venditori. Ciò, con formule preferibilmente sintetiche e colloquiali, idonee a specificare gli elementi previsti dalla legge (art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali), fornendo quantomeno le precisazioni contenute nel fac simile di cui all'Allegato A della deliberazione del Garante n. 39 del 25 luglio 2007. I distributori dovranno fornire tale informativa a tutti i singoli interessati, riportandola preferibilmente nell'ordinaria corrispondenza ad essi inviata per le ordinarie finalità di gestione del rapporto contrattuale. L'informativa dovrà essere resa anche attraverso il sito Internet del distributore e, in forma ancora più sintetica, attraverso i relativi servizi di assistenza e informazione al pubblico e opportune iniziative di comunicazione al pubblico;

b) anche i singoli venditori, una volta acquisiti i dati di base, dovranno informare i clienti con analoghe informative sintetiche e colloquiali riportate nelle stesse proposte commerciali cartacee. Per effetto della deliberazione del Garante n. 39 del 25 luglio 2007, adottata anche ai sensi dell'art. 13, comma 5, lettera *c)*, del Codice, i venditori potranno invece astenersi dal fornire tale informativa ai clienti ai quali, acquisiti i dati di base, non vengano inviate proposte commerciali;

c) i venditori, rispettando i limiti sopra richiamati, dovranno utilizzare i dati solo con modalità strettamente correlate all'invio delle proposte cartacee e non dovranno conservare i dati relativi a clienti che, decorso un congruo termine non superiore a sei mesi, non abbiano aderito alla proposta; ciò, ferma restando la possibilità di utilizzare i dati di base ottenuti dai distributori fino al raggiungimento di un adeguato grado di concorrenza dei mercati dell'energia elettrica e del gas naturale sulla base di valutazioni della competente Autorità e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2010. Decorso tale termine tutti i dati personali forniti dai distributori in relazione ai quali non si sia instaurato un rapporto di fornitura dovranno essere cancellati.».

2. Di individuare, ai sensi dell'art. 24, comma 1, lettera *g)*, del Codice, nei termini di cui in motivazione, i casi nei quali il trattamento dei «dati di base» potranno essere effettuati per perseguire un legittimo interesse dei venditori anche senza il consenso dei clienti interessati.».

3. Che copia della presente deliberazione sia trasmessa all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, ai sensi dell'art. 154, comma 3, del Codice, in relazione a quanto previsto dai menzionati articoli 6 e 7 della deliberazione della predetta Autorità n. 157/07 del 27 giugno 2007, nonché all'Ufficio pubblicazione leggi e decreti del Ministero della giustizia ai fini della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 luglio 2007

Il presidente: PIZZETTI

Il relatore: PAISSAN

Il segretario generale: BUTTARELLI

ALLEGATO *A*

INFORMATIVA
(art. 13 Codice in materia di protezione dei dati personali)

Per favorire la concorrenza, la recente disciplina sulla liberalizzazione dei mercati dell'energia[1] prevede che alcuni Suoi dati debbano essere comunicati, a richiesta, a venditori di energia elettrica e di gas naturale, non oltre il 31 dicembre 2010.

I dati sono i seguenti: cognome e nome, indirizzo civico del punto di utenza, consumo totale annuo espresso in kWh o in metri cubi di gas naturale, potenza impegnata espressa in kW o calibro del misuratore di gas naturale[2].

Questi dati possono essere utilizzati per formularLe, in formato cartaceo, proposte commerciali sulla fornitura di energia elettrica e/o gas naturale (non è consentito usarli per contatti telefonici o telematici, né per promozioni legate ad altri scopi o per comunicazioni a terzi).

Qualora intenda esercitare i Suoi diritti rispetto al trattamento dei dati personali[3] e, in particolare:

chiedere al distributore di non comunicare più i Suoi dati ad uno o più venditori;

chiedere ad uno o più venditori di non inviarLe più proposte commerciali;

contestare un trattamento illecito o non corretto,

può rivolgersi a ....[4].

---

[1] Art. 1, decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73; del. Autorità energia elettrica e gas 27 giugno 2007, n. 157; del. Garante per la protezione dei dati personali 25 luglio 2007.

[2] Art. 1, comma 1, lettera *d)*, del. Autorità energia elettrica e gas 27 giugno 2007, n. 157.

[3] L'interessato ha il diritto di accedere in ogni momento ai dati che lo riguardano; può anche chiedere la correzione, l'aggiornamento o l'integrazione di dati inesatti o incompleti, la cancellazione o il blocco di quelli trattati in violazione di legge e opporsi al loro utilizzo (art. 7 Codice in materia di protezione dei dati personali).

[4] (Indicare i completi estremi identificativi e il recapito dell'unità organizzativa o del responsabile del trattamento competente). L'elenco aggiornato dei nostri responsabili del trattamento è consultabile sul sito Internet www ....

07A07493

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Abilitazioni all'attività di certificazione CE ai sensi della direttiva 89/106/CE, dell'Organismo ABI Cert Sas, in Ortona

Vista la direttiva 89/106/CE recepita con decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993 ed il decreto interministeriale 9 maggio 2003, n. 156, concernente criteri e modalità per il rilascio dell'abilitazione degli Organismi di certificazione, ispezione e prove, con decreto dirigenziale del 2 luglio 2007 l'Organismo ABI Cert Sas - Zona Industriale Cucullo - Ortona (Chieti) è abilitato come Organismo di certificazione del controllo di produzione in fabbrica con connessa sorveglianza, valutazione ed approvazione permanenti per la famiglia di prodotto «Pigmenti per la colorazione di materiali da costruzione a base di cemento e/o calca», «Prodotti e sistema per la protezione e la riparazione delle strutture di calcestruzzo - Parte 5 - Iniezione del calcestruzzo», «Prodotti e sistema per la protezione e la riparazione delle strutture di calcestruzzo - Parte 7 - Protezione contro la corrosione delle armature» sulla base delle norme indicate nel provvedimento.

L'abilitazione rilasciata non comprende l'eventuale necessità di valutazione di idoneità del Ministero infrastrutture.

Vista la direttiva 89/106/CE recepita con decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993 ed il decreto interministeriale 9 maggio 2003, n. 156, concernente criteri e modalità per il rilascio dell'abilitazione degli Organismi di certificazione, ispezione e prove, con decreto dirigenziale del 2 luglio 2007 l'Organismo ABI Cert Sas - Zona industriale Cucullo - Ortona (Chieti) è abilitato come Organismo di certificazione del controllo di produzione in fabbrica con connessa sorveglianza, valutazione ed approvazione permanenti per la famiglia di prodotto «Bitumi e leganti bituminosi - Quadro delle specifiche per le emulsioni cationiche bituminose, Specifiche per bitumi di grado duro per pavimentazioni, Quadro delle specifiche riguardanti i bitumi modificati con polimeri», «Miscele biluminose: conglomerato bituminoso prodotto a caldo; per strati molto sottili; bitume molto tenero; bituminoso chiodato; bituminoso antisdrucciolo chiuso; asfalto colato; bituminoso ad elevato tenore di vuoti» sulla base delle norme indicate nel provvedimento.

L'abilitazione rilasciata non comprende l'eventuale necessità di valutazione di idoneità dei Ministeri infrastrutture ed interno.

07A07314

Abilitazioni all'attività di certificazione CE ai sensi della direttiva 89/106/CE, dell'Organismo Veneta Engineering S.r.l., in Verona

Vista la direttiva 89/106/CE recepita con decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993 ed il decreto interministeriale 9 maggio 2003, n. 156, concernente criteri e modalità per il rilascio dell'abilitazione degli Organismi di certificazione, ispezione e prove, con decreto dirigenziale del 10 luglio 2007 l'Organismo Veneta Engineering S.r.l. - Via Lovanio n. 8 - Verona è abilitato come Organismo di certificazione del controllo di produzione in fabbrica con connessa sorveglianza, valutazione ed approvazione permanenti per la famiglia di prodotto «Prodotti prefabbricati per calcestruzzo: componenti prefabbricati armati di calcestruzzo alleggerito con struttura aperta; pannelli alveolari; elementi speciali per coperture; lastre per solai; garage prefabbricati di calcestruzzo - Parte 1: Requisiti per garage di calcestruzzo armato realizzati con elementi monolitici o composti da sezioni individuali con dimensioni di un modulo» sulla base delle norme indicate nel provvedimento.

L'abilitazione rilasciata non comprende l'eventuale necessità di valutazione di idoneità dei Ministeri infrastrutture ed interno.

Vista la direttiva 89/106/CE recepita con decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993 ed il decreto interministeriale 9 maggio 2003, n. 156 concernente criteri e modalità per il rilascio dell'abilitazione degli Organismi di certificazione, ispezione e prove, con decreto dirigenziale del 10 luglio 2007 l'Organismo Veneta Engineering S.r.l. - Via Lovanio, 8 - Verona è abilitato come Organismo di certificazione del controllo di produzione in fabbrica, delle prove iniziali del prodotto con connessa ispezione, sorveglianza, valutazione ed approvazione permanenti per la famiglia di prodotto «Miscele bituminose - Parte 1 - Conglomerato bituminoso prodotto a caldo e Parte 7 - Conglomerato bituminoso ad elevato tenore di vuoti» sulla base delle norme indicate nel provvedimento.

L'abilitazione rilasciata non comprende l'eventuale necessità di valutazione di idoneità del Ministero infrastrutture.

Vista la direttiva 89/106/CE recepita con decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993 ed il decreto interministeriale 9 maggio 2003, n. 156, concernente criteri e modalità per il rilascio dell'abilitazione degli Organismi di certificazione, ispezione e prove, con decreto dirigenziale del 10 luglio 2007 l'Organismo Veneta Engineering S.r.l. - via Lovanio, 8 - Verona è abilitato come Organismo di certificazione del controllo di produzione in fabbrica, delle prove iniziali di tipo con connessa ispezione, sorveglianza, valutazione ed approvazione permanenti per la famiglia di prodotto Porte e cancelli industriali, commerciali e da garage - Parte i - Prodotti senza caratteristiche di resistenza al fuoco o controllo del fumo» sulla base della norma indicata nel provvedimento.

Vista la direttiva 89/106/CE recepita con decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993 ed il decreto interministeriale 9 maggio 2003, n. 156 concernente criteri e modalità per il rilascio dell'abilitazione degli Organismi di certificazione, ispezione e prove, con decreto dirigenziale del 10 luglio 2007 l'Organismo Veneta Engineering S.r.l. - Via Lovanio, 8 - Verona è abilitato come Organismo di certificazione delle prove di tipo iniziale per la famiglia di prodotto «Adesivi per piastrelle» sulla base della norma indicata nel provvedimento.

07A07315

Abilitazione all'attività di certificazione CE ai sensi della direttiva 89/106/CE, dell'Istituto sperimentale per l'edilizia S.p.a., in Guidonia Montecelio.

Vista la direttiva 89/106/CE recepita con decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993 ed il decreto interministeriale 9 maggio 2003, n. 156, concernente criteri e modalità per il rilascio dell'abilitazione degli Organismi di certificazione, ispezione e prove, con decreto dirigenziale del 10 luglio 2007 l'Istituto sperimentale per l'edilizia S.p.a. - Via Tiburtina, km. 18,300 - Guidonia Montecelio (Roma) è abilitato come Organismo di certificazione delle prove iniziali del prodotto, del controllo di produzione in fabbrica con connessa ispezione, sorveglianza, valutazione ed approvazione permanenti per la famiglia di prodotto «Miscele bituminose: conglomerato bituminoso prodotto a caldo; per strati molto sottili; bitume molto tenero; bituminoso chiodato, bituminoso antisdrucciolo chiuso, asfalto colato; bituminoso ad elevato tenore di vuoti» sulla base delle norme indicate nel provvedimento.

L'abilitazione rilasciata non comprende l'eventuale necessità di valutazione di idoneità del Ministero infrastrutture.

07A07316

Abilitazione all'attività di certificazione CE ai sensi della direttiva 89/106/CE, dell'Organismo Treviso Tecnologia, in Lancenigo di Villorba.

Vista la direttiva 89/106/CE recepita con decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993 ed il decreto interministeriale 9 maggio 2003, n. 156, concernente criteri e modalità per il rilascio dell'abilitazione degli Organismi di certificazione, ispezione e prove, con decreto dirigenziale del 10 luglio 2007 l'organismo Treviso Tecnologia - Via Roma, 4 - Lancenigo di Villorba (Treviso) è abilitato come Organismo di certificazione delle prove del prodotto con connessa ispezione, sorveglianza, valutazione ed approvazione permanenti per la famiglia di prodotto «Finestre e porte esterne - Norme di prodotto - Parte I: Finestre e porte esterne senza caratteristiche di resistenza al fuoco» sulla base della norma indicata nel provvedimento.

07A07317

Abilitazione all'attività di certificazione CE ai sensi della direttiva 89/106/CE, dell'Organismo TUV Italia S.r.l., in Sesto San Giovanni.

Vista la direttiva 89/106/CE recepita con decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993 ed il decreto interministeriale 9 maggio 2003, n. 156, concernente criteri e modalità per il rilascio dell'abilitazione degli Organismi di certificazione, ispezione e prove, con decreto dirigenziale del 10 luglio 2007 l'organismo TUV ITALIA S.r.l. - Via Giosuè Carducci, 125 - Sesto San Giovanni (Milano) è abilitato come Organismo di certificazione del controllo di produzione in fabbrica con connessa sorveglianza, valutazione ed approvazione permanenti per la famiglia di prodotto «Miscele bituminose: conglomerato bituminoso prodotto a caldo; per strati molto sottili; bitume molto tenero; bituminoso chiodato; bituminoso antisdrucciolo chiuso, asfalto colato, bituminoso ad elevato tenore di vuoti» sulla base delle norme indicate nel provvedimento.

L'abilitazione rilasciata non comprende l'eventuale necessità di valutazione di idoneità dei Ministeri interno e infrastrutture.

07A07318

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(GU-2007-GU1-192) Roma, 2007 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2007 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€ **438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€ **309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€ **819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€ **682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2007.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€ **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00)	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€ **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.